

REGIONE  
TOSCANA



Repubblica Italiana

# BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

Parte Prima n. 4

venerdì 23 gennaio 2015

Firenze

**Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze - Fax: 055 - 4384620**

**E-mail: [redazione@regione.toscana.it](mailto:redazione@regione.toscana.it)**

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

**L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.**

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

## SOMMARIO

---

**SEZIONE I**

---

**LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

LEGGI REGIONALI 20 gennaio 2015, n. 7

**Disposizioni in materia di semplificazione di procedimenti in materia di agricoltura e di centri autorizzati di assistenza agricola.** *pag. 3*

---

LEGGI REGIONALI 20 gennaio 2015, n. 8

**Attribuzione di nuove funzioni all’Autorità idrica toscana. Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007).** *” 4*

---

LEGGI REGIONALI 20 gennaio 2015, n. 9

**Disciplina dei cimiteri per animali d’affezione.** *” 6*

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 gennaio 2015, n. 10/R

**Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 “Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento”).** *” 7*

---

**Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 settembre 2008, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 “Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento”).** *” 11*

---

**AVVISI DI RETTIFICA**

---

**LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

LEGGI REGIONALI 30 dicembre 2014, n. 90

**Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) e alle leggi regionali 59/1996, 60/1999, 6/2000, 43/2006, 38/2007, 20/2008, 26/2009, 30/2009, 39/2009, 40/2009, 66/2011, 23/2012, 77/2012 e 80/2012. (Pubblicata sul BU n. 66 del 31.12.2014, Parte I)** *” 64*

---

---

**SEZIONE I****LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 2015, n. 7

**Disposizioni in materia di semplificazione di procedimenti in materia di agricoltura e di centri autorizzati di assistenza agricola.**

Il Consiglio regionale ha approvato  
Il Presidente della Giunta  
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1 - Semplificazione istruttoria per il tramite dei CAA

Art. 2 - Informativa al Consiglio regionale

Art. 3 - Clausola di invarianza finanziaria

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere n) e z), dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 (Suppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura "AGEA", a norma dell'articolo 11 della l. 15 marzo 1997, n. 59);

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 27 marzo 2008 (Riforma dei centri autorizzati di assistenza agricola);

Considerato quanto segue:

1. In Toscana gran parte dei procedimenti amministrativi attinenti all'esercizio dell'attività agricola sono gestiti per mezzo di istanze presentate attraverso il sistema informativo dell'Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA) di cui alla legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 (Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura "ARTEA") e ciò ha permesso di raggiungere un ottimo livello di semplificazione e una consistente riduzione dei termini di conclusione dei procedimenti in materia agricola;

2. L'esercizio dell'attività agricola comporta anche adempimenti amministrativi discendenti da normative non strettamente attinenti alla materia agricola, come per esempio quelli relativi alla gestione delle acque, al programma aziendale di miglioramento agricolo ambientale, alla valutazione d'incidenza;

3. Al fine di assicurare una disciplina regionale organica di snellimento e semplificazione amministrativa di tutti i procedimenti di interesse dei soggetti che esercitano l'attività agricola, è opportuno prevedere la possibilità per i centri autorizzati di assistenza agricola (CAA), ai sensi dell'articolo 14 comma 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della l. 7 marzo 2003, n. 38), di ricevere istanze, domande, dichiarazioni, segnalazioni e comunicazioni relative a procedimenti funzionali all'esercizio dell'attività agricola, compresi quelli afferenti alle materie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del d.m. agricoltura 27 marzo 2008 (Riforma dei centri autorizzati di assistenza agricola) che i soggetti che esercitano l'attività agricola hanno facoltà di presentare ai CAA medesimi.

4. In considerazione della facoltatività dell'attività che i CAA possono svolgere ai sensi della presente legge, la stessa non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

Approva la presente legge

Art. 1

Semplificazione istruttoria per il tramite dei CAA

1. Al fine di garantire la semplificazione degli adempimenti amministrativi, i centri autorizzati di assistenza agricola (CAA), ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, possono ricevere istanze, domande, dichiarazioni, segnalazioni e comunicazioni relative ai procedimenti funzionali all'esercizio dell'attività agricola, nonché a quelli d'interesse dell'impresa agricola afferenti alle materie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 27 marzo 2008 (Riforma dei centri autorizzati di assistenza agricola), presentate da soggetti che esercitano l'attività agricola.

2. I CAA possono esercitare le attività di cui al comma 1, anche di competenza degli enti locali, per conto dei soggetti che esercitano l'attività agricola e, in tal caso, agiscono sulla base di specifico mandato del soggetto delegante.

3. La Giunta regionale, con una o più deliberazioni da approvare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua i procedimenti

amministrativi di cui al comma 1, di competenza della Regione e degli enti locali, per i quali sono applicate le procedure di cui il presente articolo, nonché gli adempimenti di istruttoria documentale cui i CAA sono tenuti con riguardo ai predetti procedimenti.

4. Nelle deliberazioni ricognitive dei procedimenti di cui al comma 3, la Giunta regionale riporta altresì, nel rispetto di quanto disposto dalle singole normative di settore di disciplina dei procedimenti, i termini massimi di conclusione degli stessi, decorsi i quali l'istanza si intende accolta.

5. Le istanze, domande, dichiarazioni, segnalazioni e comunicazioni di cui al comma 1 presentate dal CAA all'amministrazione competente sono corredate dall'attestazione o dichiarazione in cui il CAA certifica la completezza e l'adeguatezza della documentazione allegata.

6. Per i procedimenti amministrativi oggetto della presente legge, di cui lo sportello unico delle attività produttive (SUAP) è responsabile, ai sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), il CAA presenta le istanze, domande, dichiarazioni, segnalazioni e comunicazioni da esso ricevute allo SUAP territorialmente competente, ferma restando, per i relativi procedimenti, l'applicazione delle procedure di cui alla presente legge.

7. Il CAA rilascia ai soggetti di cui al comma 1 l'attestazione della trasmissione dell'istanza all'amministrazione competente ai fini della decorrenza del termine per l'adozione del provvedimento finale, nonché la certificazione dell'intervenuto decorso del termine.

#### Art. 2

##### Informativa al Consiglio regionale

1. Entro ventiquattro mesi dall'approvazione della presente legge, la Giunta regionale invia alle commissioni consiliari competenti un'informativa in cui sono evidenziati i risultati ottenuti in termini di semplificazione e le eventuali criticità emerse in sede di prima applicazione.

#### Art. 3

##### Clausola di invarianza finanziaria

1. La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 20 gennaio 2015

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 13.01.2015

### ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

**Proposta di legge del Consiglio regionale** 2 luglio 2014, n. 335

**Proponente:**

**Consiglieri** Rossetti, Manneschi, Pellegrinotti, Brogi

**Assegnata** alla 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> Commissioni consiliari

**Messaggio** delle Commissioni in data 23 dicembre 2014

**Approvata** in data 13 gennaio 2015

**Divenuta** legge regionale 1/2015 (atti del Consiglio)

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 2015, n. 8

**Attribuzione di nuove funzioni all'Autorità idrica toscana. Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007).**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta

promulga

la seguente legge:

### SOMMARIO

#### PREAMBOLO

Art. 1 - Inserimento dell'articolo 4 bis nella l.r. 69/2011

Art. 2 - Modifiche all'articolo 7 della l.r. 69/2011

Art. 3 - Modifiche all'articolo 35 della l.r. 69/2011

Art. 4 - Modifiche all'articolo 49 della l.r. 69/2011

Art. 5 - Modifiche all'articolo 76 della l.r. 69/2011

#### PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto l'articolo 42 dello Statuto;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ed in particolare l'articolo 36, commi 2 e 3;

Vista la legge regionale 28 dicembre 2011 n. 69 (Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007);

Considerato quanto segue:

1. Nell'ambito delle aree di cui all'articolo 36 bis, commi 2 e 3, del d.l. 83/2012, convertito dalla l. 134/2012, è necessario garantire una progettazione unitaria degli interventi di bonifica mediante depurazione delle acque di falda, cui provvede la Regione ove non intervengano i soggetti obbligati o interessati direttamente o anche attraverso la costituzione di consorzi privati;

2. In considerazione delle competenze dell'Autorità idrica toscana sui processi di depurazione delle acque reflue ed al fine di consentire l'eventuale sfruttamento delle dotazioni impiantistiche già esistenti, secondo quanto previsto dall'articolo 243, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), si rende opportuno prevedere che la Regione possa avvalersi di tale ente, dotato di idonea organizzazione amministrativa e strumentale, per la progettazione ed attuazione dei suddetti interventi;

3. Poiché l'articolo 49 della l.r. 69/2011, che ha istituito l'osservatorio regionale per il servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani, riconosce ai membri di tale organismo unicamente un gettone di presenza pari a trenta euro a seduta, è necessario prevedere la possibilità del rimborso delle spese di trasferta effettivamente sostenute, al fine di garantire che l'espletamento di un incarico, per il quale è richiesta un'esperienza altamente qualificata e un'elevata e riconosciuta professionalità, non risulti oneroso per il soggetto chiamato a svolgerlo;

Approva la presente legge

#### Art. 1

Inserimento dell'articolo 4 bis nella l.r. 69/2011

1. Dopo l'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2011 n. 69 (Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007) è inserito il seguente:

#### “Art. 4 bis

Funzioni in materia di bonifica di siti contaminati

1. Nell'ambito delle aree di cui all'articolo 36 bis, commi 2 e 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, la Regione può avvalersi, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 13 luglio 2007 n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro), dell'Autorità idrica toscana per la progettazione e l'affidamento degli interventi di bonifica da effettuare mediante depurazione delle acque di falda, nonché per il monitoraggio sull'attuazione degli stessi, anche al fine di consentire l'utilizzazione, previi eventuali necessari interventi di adeguamento, degli impianti di trattamento delle acque reflue già esistenti.

2. I progetti di cui al comma 1 sono approvati dalla Regione.

3. Ai fini di cui al comma 1, la Regione stipula specifici accordi con l'Autorità idrica e gli altri soggetti interessati.”.

#### Art. 2

Modifiche all'articolo 7 della l.r. 69/2011

1. Dopo il comma 9 dell'articolo 7 della l.r.69/2011 è inserito il seguente:

“9bis. La Regione mette a disposizione dell'assemblea, a titolo gratuito, i propri spazi di rappresentanza per lo svolgimento delle sedute, quando questo non precluda le attività regionali programmate”.

#### Art. 3

Modifiche all'articolo 35 della l.r. 69/2011

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 35 della l.r.69/2011 è inserito il seguente:

“5bis. La Regione mette a disposizione dell'assemblea, a titolo gratuito, i propri spazi di rappresentanza per lo svolgimento delle sedute, quando questo non precluda le attività regionali programmate”.

#### Art. 4

Modifiche all'articolo 49 della l.r. 69/2011

1. Al comma 10 dell'articolo 49 della l.r. 69/2011 dopo le parole: “un gettone di presenza pari a trenta euro a seduta.” sono aggiunte le seguenti: “Ai membri dell'osservatorio spetta altresì il rimborso, nella misura prevista per i dirigenti regionali, delle spese di vitto, alloggio e trasporto effettivamente sostenute per la partecipazione alle sedute dell'organismo, fino ad un massimo di cinque sedute l'anno.”.

## Art. 5

## Modifiche all'articolo 76 della l.r. 69/2011

1. Il comma 2 dell'articolo 76 della l.r. 69/2011 è sostituito dal seguente:

“2. Gli oneri di cui alla presente legge, derivanti dalla costituzione e dal funzionamento dell'osservatorio di cui all'articolo 49, sono stimati in euro 3.000,00 per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e sono finanziati, senza nuove o maggiori spese, mediante gli stanziamenti di cui alla unità previsionale di base (UPB) 432 “Azioni di sistema per la tutela dell'ambiente - Spese correnti” del bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015 - 2017.”.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 20 gennaio 2015

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 13.01.2015

**ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI**

**Proposta di legge della Giunta regionale** 9 dicembre 2014, n. 2

**divenuta**

**Proposta di legge del Consiglio regionale** 15 dicembre 2014, n. 387

**Proponente:**

**Assessore** Anna Rita Bramerini

**Assegnata** alla 6<sup>a</sup> Commissione consiliare

**Messaggio** della Commissione in data 9 gennaio 2015

**Approvata** in data 13 gennaio 2015

**Divenuta** legge regionale 3/2015 (atti del Consiglio)

## AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007), così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge

regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

[Legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69](#)

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 2015, n. 9

**Disciplina dei cimiteri per animali d'affezione.**

Il Consiglio regionale ha approvato  
Il Presidente della Giunta  
promulga

la seguente legge:

## SOMMARIO

## PREAMBOLO

Art.1 - Oggetto e finalità

Art.2 - Destinatari

Art.3 - Localizzazione e realizzazione dei cimiteri

Art.4 - Regolamento di attuazione

## PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, terzo comma della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera l), dello Statuto;

Vista la Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione degli animali da compagnia, firmata a Strasburgo il 13 novembre 1987, ratificata ai sensi della legge 4 novembre 2010, n. 201;

Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2003 (Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy);

Visto l'accordo del 7 febbraio 2013 tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e



le Autonomie locali sul documento recante: “Linee guida per l’applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002”;

Vista la legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59 (Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 “Norme per la gestione dell’anagrafe del cane, la tutela degli animali d’affezione e la prevenzione del randagismo”);

Considerato quanto segue:

1. Alla luce della mutata e crescente sensibilità maturata nel nostro Paese in materia di tutela degli animali, è tangibile il contributo degli animali d’affezione alla qualità della vita umana ed il loro valore per la società;

2. Si condivide la necessità di assicurare e favorire la continuità del rapporto affettivo tra i proprietari e i loro animali, anche dopo il fine vita di quest’ultimi, mediante la realizzazione di strutture deputate ad accogliere le spoglie o le ceneri degli animali d’affezione;

Approva la presente legge

#### Art. 1

##### Oggetto e finalità

1. La presente legge disciplina le modalità per la realizzazione e il funzionamento dei cimiteri per animali di affezione.

#### Art. 2

##### Destinatari

1. Nei cimiteri per animali d’affezione possono essere inumate le spoglie ed essere accolte le ceneri degli animali appartenenti alle specie domestiche, comunemente classificati come animali d’affezione, con esclusione di quelli allevati per fini produttivi o alimentari, ed a condizione che un apposito certificato veterinario escluda la presenza di malattie trasmissibili all’uomo o denunciabili sulla base delle vigenti disposizioni statali o comunitarie.

#### Art. 3

##### Localizzazione e realizzazione dei cimiteri

1. I cimiteri per animali d’affezione sono soggetti ad autorizzazione del comune competente per territorio, rilasciata previo parere della competente azienda unità sanitaria locale.

2. I cimiteri sono localizzati in zone idonee individuate dai comuni nell’ambito della pianificazione urbanistica;

3. I cimiteri possono essere realizzati e gestiti da enti pubblici. Gli stessi enti possono avvalersi della collaborazione e del supporto, a titolo volontario e gratuito, di personale messo a disposizione da parte di associazioni di volontariato aventi come finalità la protezione degli animali, previa stipula di apposita convenzione con le associazioni medesime.

4. I cimiteri possono essere realizzati e gestiti da soggetti privati. L’autorizzazione comunale disciplina le modalità di erogazione dei servizi.

#### Art. 4

##### Regolamento di attuazione

1. Il regolamento di attuazione della presente legge disciplina i requisiti tecnici, le modalità operative e procedurali, nonché le modalità di dismissione delle strutture.

2. Il regolamento di attuazione è approvato dalla Giunta regionale entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 20 gennaio 2015

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 13.01.2015

#### ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

**Proposta di legge del Consiglio regionale** 28 marzo 2014, n. 317

##### **Proponenti:**

**Consiglieri** De Robertis, Giani, Boretti, Ferrucci, Danti, Lastri, Gazzarri, Tortolini

**Assegnata** alla 4<sup>a</sup> Commissione consiliare

**Messaggio** della Commissione in data 18 dicembre 2014

**Approvata** in data 13 gennaio 2015

**Divenuta** legge regionale 2/2015 (atti del Consiglio)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 gennaio 2015, n. 10/R

**Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n.**

**46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 “Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento”).**

La Giunta regionale ha approvato  
Il Presidente della Giunta  
emana

il seguente regolamento:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1 - Modifiche all’articolo 40 ter del d.p.g.r. 46/R/2008

Art. 2 - Modifiche all’articolo 55 ter del d.p.g.r. 46/R/2008

Art. 3 - Modifiche al punto 5 della tabella 5 dell’allegato 5 del d.p.g.r. 46/R/2008

Art. 4 - Inserimento dell’ articolo 55 quinquies nel d.p.g.r. 46/R/2008

Art. 5 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

Visto l’articolo 117, comma sesto, della Costituzione;

Visto l’articolo 42 dello Statuto;

Vista la della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento), ed in particolare l’articolo 13;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 “Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento”);

Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 13 novembre 2014;

Visti i pareri della competente struttura di cui all’articolo 16, comma 4, del Regolamento interno della Giunta regionale 3 febbraio 2014, n. 4;

Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale di adozione dello schema di regolamento del 9 dicembre 2014 n. 1169;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’articolo 66, comma 3, dello Statuto regionale dal Consiglio delle Autonomie Locali nella seduta del 15 dicembre 2014;

Visto il parere favorevole, con raccomandazioni,

espresso ai sensi dell’art. 42, comma 2, dello Statuto regionale espresso della Commissione Consiliare VI “Territorio ed Ambiente” nella seduta del 18 dicembre 2014;

Visti gli ulteriori pareri delle competenti strutture e di cui all’articolo 16, comma 4 del Regolamento interno della Giunta regionale 3 febbraio 2014, n. 4;

Vista la deliberazione di Giunta regionale 12 gennaio 2015, n. 3.

Considerato quanto segue:

1. il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 17 dicembre 2012, n. 76/R “Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 “Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento”)” ha introdotto nel d.p.g.r. 46/R/2008 tra le altre modifiche, l’articolo 40 ter, che detta specifiche disposizioni per le attività di cantiere, nell’ambito della disciplina della gestione delle acque meteoriche dilavanti;

2. è opportuno integrare e rivisitare le disposizioni di cui al citato art. 40 ter, nonché rivedere la correlata norma transitoria di cui all’ articolo 55 ter del medesimo d.p.g.r. 46/R/2008 al fine di prevenire situazioni di criticità di carattere applicativo riguardanti, in particolare, la necessaria preventiva individuazione delle aree escluse dalla predetta disciplina, che possono precludere il regolare e continuativo svolgimento delle attività edilizie connesse alla realizzazione di alcune infrastrutture a rete;

3. al fine di armonizzare i contenuti della disciplina regionale delle acque meteoriche con le disposizioni statali in materia di centri di raccolta dei rifiuti urbani, e di garantirne l’uniforme interpretazione da parte delle province, è sorta l’esigenza di integrare il punto 5 della tabella 5 dell’allegato 5 del d.p.g.r. 46/R/2008 chiarendo che tra le attività incluse nel suddetto punto rientrano anche i centri di raccolta dei rifiuti urbani, per i quali il decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare dell’8 aprile 2008 (Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall’articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche) prevede, tra i requisiti tecnico gestionali, la dotazione di idoneo sistema di gestione delle acque meteoriche e di quelle provenienti dalle zone di raccolta dei rifiuti: tale modifica è corredata dalla disposizione transitoria di cui all’articolo 4 del presente regolamento;

4. infine, si rende necessario prevedere l’immediata entrata in vigore del presente regolamento al fine di procedere velocemente alla definizione e sottoscrizione



degli accordi di programma, aventi ad oggetto gli interventi di cui all'articolo 19 ter del d.p.g.r. 46/R/2008, come modificato.

5. di accogliere le raccomandazioni della Commissione Consiliare VI "Territorio ed Ambiente" concernenti profili di carattere formale e di adeguare conseguentemente il testo.

Si approva il presente regolamento

#### Art. 1

Modifiche all'articolo 40 ter del d.p.g.r. 46/R/2008

1. Al comma 3 dell'articolo 40 ter del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento"), le parole: "le prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 sono dettate dall'ente competente" sono sostituite dalle seguenti: "l'ente competente in materia di acque meteoriche, come individuato ai sensi del Capo II della l.r. 20/2006, esprime le proprie determinazioni in ordine alle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2".

2. Il comma 6 dell'articolo 40 ter del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituito dal seguente:

"6. I cantieri e le aree operative di cui al comma 4 e 5, sono previamente individuate nella richiesta di autorizzazione dell'opera, infrastruttura, impianto alla cui realizzazione concorrono o, comunque, nell'eventuale integrazione documentale all'uopo presentata dal proponente in sede di approvazione dei relativi progetti e delle loro varianti in corso d'opera nonché, in caso di opera, infrastruttura, impianto, progetto o variante in corso d'opera soggetti alla procedura di VIA, nella richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale."

3. Dopo il comma 6 dell'articolo 40 ter del d.p.g.r. 46/R/2008 è inserito il seguente:

"6 bis. Nel caso di suddivisione funzionale del progetto già autorizzato, in lotti che non diano luogo a variante in corso d'opera, entro 30 giorni dalla consegna dei lavori, il soggetto che esegue i lavori può comunicare una nuova o diversa individuazione delle aree di cui ai commi 4 e 5 all'ente competente, che si esprime entro il termine di 60 giorni. Decorso inutilmente tale termine o quello superiore stabilito ai sensi dell'articolo 2 comma 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, per l'acquisizione di informazioni o certificati relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'ente competente, trovano applicazione i rimedi e le tutele previsti dalla medesima legge per i casi di silenzio o di mancata o tardiva emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento da parte dell'amministrazione."

4. Al comma 7 dell'articolo 40 ter del d.p.g.r.

46/R/2008 dopo le parole: "di cui al comma 6", sono aggiunte le seguenti: "e 6 bis".

#### Art. 2

Modifiche all'articolo 55 ter del d.p.g.r. 46/R/2008

1. Al comma 1 dell'articolo 55 ter del d.p.g.r. 46/R/2008 le parole: "già approvati o in corso di realizzazione all'entrata in vigore del d.p.g.r. 76/R/2012" sono sostituite dalle seguenti: "o ai relativi lotti funzionali già approvati o in corso di realizzazione all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Giunta regionale 21 gennaio 2015, n. 10/R "Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento")".

2. Al comma 2 dell'articolo 55 ter del d.p.g.r. 46/R/2008, le parole: "del d.p.g.r. 76/R/2012 all'ente competente che si esprime nei successivi sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "del d.p.g.r. 10/R/2015 all'ente competente, che si esprime nei successivi sessanta giorni in ordine ai profili di cui all'articolo 40 ter, comma 7. Decorso inutilmente tale termine o quello superiore stabilito ai sensi dell'articolo 2 comma 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, per l'acquisizione di informazioni o certificati relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'ente competente, trovano applicazione i rimedi e le tutele previsti dalla medesima legge per i casi di silenzio o di mancata o tardiva emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento da parte dell'amministrazione."

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 55 ter del d.p.g.r. 46/R/2008 è inserito il seguente:

"2bis. Alle aree escluse dall'attività di cantiere ai sensi dei commi 1 e 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40 ter, comma 8."

#### Art. 3

Modifiche al punto 5 della tabella 5 dell'allegato 5 del d.p.g.r. 46/R/2008

1. Al punto 5 della tabella 5 dell'allegato 5 del d.p.g.r. 46/R/2008 sono aggiunte in fine, le seguenti parole: "nonché i centri di raccolta dei rifiuti urbani, secondo quanto previsto dal decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 8 aprile 2008 (Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche)".

#### Art. 4

Inserimento dell'articolo 55 quinquies nel d.p.g.r. 46/R/2008

1. Dopo l'art. 55 quater del d.p.g.r. 46/R/2008 è inserito il seguente:

“Art. 55 quinquies

Disposizioni transitorie per le attività di cui al punto 5 della tabella 5 dell'allegato 5

1. Le domande di autorizzazione relative alle acque meteoriche dilavanti provenienti dai centri di raccolta dei rifiuti urbani di cui al punto 5 della tabella 5 dell'allegato 5, sono presentate, entro un anno dall'entrata in vigore del d.p.g.r. 10/R/2015, all'ente competente, che si esprime nei successivi sessanta giorni.”.

Art. 5

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, dichiarato urgente, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT).

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

*La Vicepresidente*  
SACCARDI

Firenze, 21 gennaio 2015

---

---

## AVVERTENZA

Si pubblica di seguito il testo del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 settembre 2008, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 “Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento”), coordinato con:

- decreto del Presidente della Giunta regionale 21 gennaio 2015, n. 10/R, sopra riportato.

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto a cura degli uffici della Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”), al solo fine di facilitare la lettura. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti normativi qui richiamati. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi.

**Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 settembre 2008, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 “Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento”)**

### Titolo I NORME GENERALI

#### Capo I Norme generali, monitoraggio e flusso dati

##### Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento contiene la disciplina di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento) di seguito denominata “legge regionale”.

##### Art. 2 Definizioni

1. Fatte salve le definizioni della parte III del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), di seguito denominato “decreto legislativo”, e della legge regionale ai fini dell’applicazione del presente regolamento, si intende per:

- a) accumuli di letami: depositi temporanei di letami idonei all’impiego, effettuati in prossimità e/o sui terreni destinati all’utilizzazione, così come previsto dall’articolo 27;
- b) acque di vegetazione: le acque residue dalla lavorazione meccanica delle olive che non hanno subito alcun trattamento né ricevuto alcun additivo, le acque per la diluizione delle paste e le acque per la lavatura della parte interna degli impianti della linea di lavorazione;
- b bis)<sup>1</sup> acque reflue agroalimentari: le acque reflue provenienti dalle aziende di cui all’articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c) del decreto legislativo e le acque reflue provenienti dalle piccole aziende agroalimentari come individuate dal decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 112, comma 2 del decreto legislativo;
- b ter)<sup>2</sup> ammendante: materiali da aggiungere al suolo in situ, principalmente per conservarne o migliorarne le caratteristiche fisiche o chimiche o l’attività biologica, disgiuntamente o unitamente tra loro, i cui tipi e caratteristiche sono riportati nell’allegato 4 al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 (Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell’articolo 13 della legge 7 luglio 2009);
- c) area aziendale omogenea: porzione della superficie aziendale uniforme per caratteristiche quali ad esempio quelle dei suoli, avvicendamenti colturali, tecniche colturali, rese colturali, dati meteorologici e livello di vulnerabilità individuato dalla cartografi a regionale delle zone vulnerabili ai nitrati;

- c bis)<sup>3</sup> autocontrollo: l'insieme delle verifiche effettuate dal gestore sullo scarico e sull'ingresso dell'impianto di depurazione delle acque reflue urbane, con le frequenze minime previste in attuazione delle disposizioni di cui all'allegato 5, punto 1.1. della parte III al decreto legislativo, con lo scopo di monitorare l'efficacia del processo depurativo;
- d) aziende, allevamenti e contenitori di stoccaggio esistenti: ai fini dell'utilizzazione agronomica di cui al presente regolamento si intendono quelli in esercizio alla data di entrata in vigore dello stesso;
- d bis)<sup>4</sup> codice di buona pratica agricola (CBPA): il codice di cui al decreto 19 aprile 1999 del Ministro per le politiche agricole;
- d ter)<sup>5</sup> concime: prodotto la cui funzione principale è fornire elementi nutritivi alle piante come definito dal d.lgs 75/2010;
- d quater)<sup>6</sup> controllo di conformità: l'insieme degli accertamenti eseguiti sullo scarico degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane costituito dai controlli dell'agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) e dai controlli delegati, utilizzati per la verifica di conformità tabelle 1 e 2 dell'allegato 5 della parte III del decreto legislativo;
- d quinques)<sup>7</sup> controlli ARPAT: gli accertamenti eseguiti sullo scarico degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane da ARPAT ai fini della verifica di conformità alle tabelle 1 e 2, e per i restanti parametri della tabella 3 dell'allegato 5 della parte III del decreto legislativo e ad altri limiti definiti in sede locale o negli atti autorizzativi;
- d sexties)<sup>8</sup> controlli delegati: l'insieme delle verifiche, sullo scarico e sull'ingresso dell'impianto di depurazione delle acque reflue urbane, che in attuazione delle disposizioni di cui all'allegato 5, punto 1.1 della parte III del decreto legislativo, sono effettuate dal gestore, su delega dell'ARPAT, in conformità a quanto previsto nei protocolli di controllo di cui alla lettera p bis);
- e) consistenza dell'allevamento: il numero di capi mediamente presenti nell'allevamento;
- f) destinatario: il soggetto che riceve gli effluenti per l'utilizzazione agronomica su terreni di cui detiene il titolo d'uso;
- g)<sup>9</sup>(abrogata)
- h)<sup>10</sup>(abrogata)
- i) effluenti di allevamento palabili/non palabili: miscele di stallatico, residui alimentari, perdite di abbeverata, acque di veicolazione delle deiezioni, materiali lignocellulosici utilizzati come lettiera in grado o non in grado, se disposti in cumulo su platea, di mantenere la forma geometrica ad essi conferita;
- i bis)<sup>11</sup> fanghi di depurazione: i residui derivanti dai processi di depurazione come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 (Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura);
- i ter)<sup>12</sup> fertilizzante: qualsiasi sostanza che, per il suo contenuto in elementi nutritivi o per le sue peculiari caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche, contribuisce al miglioramento della fertilità del terreno agrario o al nutrimento delle specie vegetali coltivate o a un loro migliore sviluppo come definito dal d.lgs 75/2010;
- j)<sup>13</sup>(abrogata)
- k)<sup>14</sup>(abrogata)
- l) letami: effluenti di allevamento palabili, provenienti da allevamenti che impiegano la lettiera. Sono assimilati ai letami, se provenienti dall'attività di allevamento:
- 1) le lettiere esauste di allevamenti avicunicoli;
  - 2) le deiezioni di avicunicoli anche non mescolate a lettiera rese palabili da processi di disidratazione naturali o artificiali che hanno luogo sia all'interno, sia all'esterno dei ricoveri;
  - 3) le frazioni palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica, derivanti dal trattamento di effluenti zootecnici;
  - 4) i letami, i liquami e/o i materiali ad essi assimilati, sottoposti a trattamento di disidratazione e/o compostaggio;
- m) liquami: effluenti di allevamento non palabili. Sono assimilati ai liquami, se provenienti dall'attività di allevamento:
- 1) i liquidi di sgrondo di materiali palabili in fase di stoccaggio e di accumuli di letame;
  - 2) le deiezioni avicole e cunicole non mescolate a lettiera se non incluse nella lettera l) punto 2;

- 3) le frazioni non palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica, derivanti da trattamenti di effluenti zootecnici;
- 4) i liquidi di sgrondo dei foraggi insilati;
- 5) le acque di lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti zootecnici, se mescolate ai liquami definiti alla presente lettera qualora destinate ad utilizzo agronomico;
- n) nuovi contenitori di stoccaggio ai fini dell'utilizzazione agronomica: i contenitori posti in esercizio dopo l'entrata in vigore del presente regolamento;
- o)<sup>15</sup> piano di emergenza: piano delle attività e delle azioni per il contenimento e la riduzione dei rischi ambientali derivanti da fatti accidentali o ad eventi programmati straordinari connessi all'esercizio degli impianti e delle reti;
- p) primo spandimento: si considerano primi spandimenti gli spandimenti di acque di vegetazione effettuati dopo il 21 ottobre 2006 in conformità con la normativa vigente;
- p bis)<sup>16</sup> protocolli di controllo: i protocolli che disciplinano l'effettuazione del controllo di conformità e dell'autocontrollo degli impianti di trattamento di acque reflue urbane, sottoscritti da ARPAT e dal gestore dell'impianto, in attuazione delle disposizioni di cui all'allegato 5, punto 1.1 della parte III del decreto legislativo, in conformità alle disposizioni di cui all'allegato 1 capo 3, punto 3.1 al presente regolamento;
- q) sanse umide: le sanse provenienti dalla lavorazione delle olive e costituite dalle acque e dalla parte fibrosa di frutto e dai frammenti di nocciolo;
- r) sito di spandimento: una o più particelle catastali o parti di esse omogenee per caratteristiche pedogeomorfologiche, idrologiche ed agroambientali, su cui si effettua lo spandimento;
- s) sondaggio: perforazioni, di diametro relativamente piccolo, per l'effettuazione di indagini sulle caratteristiche del suolo e sottosuolo;
- t) spandimento successivo: l'utilizzazione di acque di vegetazione e di sanse umide su uno o più siti di spandimento nell'anno successivo al primo spandimento;
- u)<sup>17</sup> stallatico: gli escrementi e/o l'urina di animali di allevamento diversi da pesci d'allevamento, con o senza lettiera così come definito dal regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);
- u bis)<sup>18</sup> stoccaggio: deposito di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione e di acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c) del d.lgs. 152/2006 e da piccole aziende agroalimentari;
- v)<sup>19</sup> stoccaggio di acque reflue agroalimentari: il deposito delle acque reflue agroalimentari destinate all'utilizzazione agronomica;
- w) titolare del sito di spandimento: il proprietario o il conduttore del sito di spandimento;
- x) trattamento: qualsiasi operazione, limitatamente alle acque e materie destinate all'utilizzazione agronomica, compreso lo stoccaggio, atta a modificare le caratteristiche degli effluenti di allevamento, al fine di migliorare la loro utilizzazione agronomica e contribuire a ridurre i rischi igienico-sanitari;
- z) zone vulnerabili: le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola come identificate dalle disposizioni della Regione Toscana.

### Art. 3

#### Attività di controllo delle acque reflue

1.<sup>20</sup> Le province, i comuni e l'autorità idrica toscana (AIT) di cui alla legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 25/2011 e 14/2007) elaborano, d'intesa con l'ARPAT, il programma di monitoraggio degli scarichi da presentare nell'ambito della conferenza di cui all'articolo 14, comma 7 della legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana – ARPAT) ai fini dello svolgimento dei controlli di cui all'articolo 3, commi 2 e 3 della legge regionale.



2. Il programma di monitoraggio di cui al comma 1 assicura in via prioritaria il controllo degli scarichi in relazione all'impatto, diretto o indiretto, degli stessi rispetto al raggiungimento o mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale o per specifica destinazione dei corpi idrici.

3.<sup>21</sup> La provincia, per gli scarichi di acque reflue urbane, definisce i criteri da inserire nei protocolli di controllo eventualmente sottoscritti da ARPAT e dai gestori degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane in attuazione delle disposizioni di cui allegato 5, punto 1.1 della parte III del decreto legislativo.

4. L'ARPAT annualmente elabora un rapporto sul risultato dei programmi di controllo e lo invia ai gestori del SII, agli enti competenti al controllo ed alla Giunta regionale.

#### Art. 4

##### Sistema informativo e flusso dati

1. Le amministrazioni competenti al rilascio delle autorizzazioni, fatte salve le norme di cui alla decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), rendono disponibile ed aggiornano annualmente, sui loro siti internet, l'elenco delle autorizzazioni allo scarico rilasciate, contenente le sintetiche informazioni descrittive definite all'allegato 1, capo 1 al presente regolamento.

2. L'ARPAT trasmette alla Regione le risultanze del monitoraggio delle acque effettuato ai sensi di quanto previsto dagli allegati alla parte III del decreto legislativo secondo le modalità definite all'allegato 1, capi 2 e 3 al presente regolamento.

3. Le informazioni dovute alla Regione Toscana ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della legge regionale sono trasmesse ad ARPAT secondo le scadenze e le modalità previste all'allegato 1, capo 4, al presente regolamento.

4.<sup>22</sup> L' ARPAT, ricevute le informazioni di cui al comma 3, provvede alla loro elaborazione ai fini della predisposizione dei rapporti, nelle forme previste dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le trasmette alla Regione Toscana che successivamente ne autorizza la trasmissione, da parte dell'ARPAT stessa, all'ISPRA ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

5. Le informazioni di cui ai commi 2 e 4 sono trasmesse alla Regione anche ai fini degli adempimenti previsti dal programma statistico nazionale e dal programma statistico regionale

#### Titolo II

### AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE E METEORICHE<sup>23</sup>

#### Capo I

##### Rilascio di nuove autorizzazioni

#### Art. 5

##### Oneri istruttori per l'autorizzazione

1. La somma dovuta all'atto della presentazione della domanda di autorizzazione di cui agli articoli 4<sup>24</sup>, 5, 6 e 10 della legge regionale, a titolo di deposito quale condizione di procedibilità della domanda, non può eccedere 50 euro per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche ed 100 euro per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane, industriali e meteoriche<sup>25</sup>. All'aggiornamento triennale di dette somme provvedono, sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo, gli enti competenti che autorizzano lo scarico.

2.<sup>26</sup> L'ulteriore somma prevista a copertura delle spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli ed i sopralluoghi necessari al rilascio dell'autorizzazione è stabilita sulla base delle disposizioni di cui alla l.r. 30/2009 per le prestazioni ARPAT, in relazione al tipo di recettore e di acque reflue e comunicata al richiedente congiuntamente alle modalità di effettuazione del pagamento.

3. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al pagamento di quanto dovuto ai sensi del presente regolamento.

4. In caso di rinuncia alla domanda di autorizzazione prima della conclusione del procedimento le somme versate ai sensi dei commi 1 e 2 non sono rimborsate.

#### Art. 6

##### Ricezione e trasmissione delle domande

1. Le domande di autorizzazione sono presentate:

- a) per gli scarichi non in pubblica fognatura all'ente competente al rilascio ai sensi della legge regionale;
- b) per gli scarichi in pubblica fognatura secondo le procedure definite dall'AIT<sup>27</sup>.

2.<sup>28</sup> Nel caso di in cui la domanda di autorizzazione allo scarico sia connessa all'insediamento e all'esercizio di un'attività produttiva o di servizio la stessa è presentata allo sportello unico delle attività produttive (SUAP) ai sensi del titolo II, capo III della legge regionale 23 luglio 2009, n.40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009).

#### Art. 7

##### Modalità di presentazione delle domande

1.<sup>29</sup> I moduli da utilizzare per la presentazione delle domande di autorizzazione sono esclusivamente quelli definiti dal tavolo tecnico regionale per lo sviluppo dei servizi SUAP istituito dalla Giunta regionale in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 37 e 42 della l.r. 40/2009.

2.<sup>30</sup> La modulistica di cui al comma 1 deve contenere tutte le informazioni necessarie al sistema informativo regionale ambientale della Toscana (SIRA), di cui all'articolo 19 della l.r. 30/2009 per l'alimentazione dei flussi informativi e delle banche dati di cui all'allegato 1 del presente regolamento.

2 bis. <sup>31</sup>Fino alla definizione della modulistica di cui al comma 1 restano utilizzabili i moduli vigenti.

#### Art. 8

##### Rilascio delle nuove autorizzazioni allo scarico non in pubblica fognatura di acque reflue urbane, industriali e meteoriche contaminate<sup>32</sup>

1. La provincia definisce con proprio atto i criteri, le modalità e le procedure relative all'esercizio delle competenze di cui all'articolo 4, comma 1 della legge regionale.

2. La provincia provvede inoltre:

- a) alla costituzione di un comitato tecnico consultivo di cui può avvalersi per le autorizzazioni;
- b)<sup>33</sup> ad avvalersi, in conformità a quanto previsto dalla l.r. 30/2009, del supporto tecnico scientifico di ARPAT anche garantendone la presenza nel comitato di cui alla lettera a);
- c) a trasmettere all'ARPAT copia delle autorizzazioni rilasciate secondo le modalità stabilite per il loro recepimento nelle banche dati del SIRA.

## Art. 9

## Rilascio delle autorizzazioni per il riutilizzo delle acque reflue urbane ed industriali

1. La provincia, nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 4 comma 1 della legge regionale, stabilisce le modalità di adeguamento degli impianti di depurazione di acque reflue urbane od industriali esistenti per il riutilizzo delle acque reflue nel rispetto del decreto ministeriale di cui all'articolo 99 del decreto legislativo. La provincia nell'atto autorizzativo stabilisce, visto il parere dell'azienda sanitaria locale (ASL), le prescrizioni necessarie a garantire che l'impianto autorizzato osservi le disposizioni del citato decreto ministeriale.
2. I riusi delle acque attuati attraverso il riciclo interno agli impianti di depurazione non sono soggetti ad autorizzazione.

## Art. 10

## Rilascio delle nuove autorizzazioni allo scarico non in pubblica fognatura di acque reflue domestiche

1. Il comune definisce con proprio atto i criteri, le modalità e le procedure relative all'esercizio delle competenze di cui all'articolo 4, comma 2 della legge regionale.
2. Il comune provvede inoltre:
  - a) <sup>34</sup> ad avvalersi, in conformità a quanto previsto dalla l.r. 30/2009, del supporto tecnico scientifico di ARPAT, per gli scarichi con potenzialità superiore ai 100 abitante equivalente(AE);
  - b) a trasmettere all'ARPAT copia delle autorizzazioni rilasciate secondo le modalità stabilite per il loro recepimento nelle banche dati del SIRA.

## Art. 11

Rilascio delle nuove autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue urbane, industriali e meteoriche contaminate<sup>35</sup>

1. L'AIT<sup>36</sup> definisce con proprio atto i criteri, le modalità e le procedure relative all'esercizio delle competenze di cui all'articolo 5, comma 2 della legge regionale.
2. L'AIT<sup>37</sup> inoltre:
  - a) <sup>38</sup> si avvale, ai sensi dell'articolo 5, comma 5 della legge regionale della collaborazione del gestore del SII e degli altri gestori se presenti e, per la prima autorizzazione allo scarico, anche del supporto tecnico scientifico dell'ARPAT in conformità alla l.r. 30/2009;
  - b) trasmette al gestore del SII, ad altri gestori se presenti, e all'ARPAT copia delle autorizzazioni rilasciate secondo le modalità stabilite per il loro recepimento nelle banche dati del SIRA.

## Art. 12

## Prescrizioni regionali

1. I titolari degli scarichi di acque reflue comunicano all'ente competente eventuali variazioni delle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico.
2. <sup>39</sup> (Abrogato).
3. <sup>40</sup> I titolari di scarichi di acque reflue industriali con oltre 100 AE, in riferimento allo scarico giornaliero di punta del periodo di massimo carico dell'attività, installano uno strumento di registrazione delle portate dello scarico e di conservazione biennale delle registrazioni.
- 3 bis. <sup>41</sup> Per gli scarichi di cui al comma 3 che avvengono in pubblica fognatura, l'installazione degli strumenti di cui al medesimo comma può essere sostituita, previa richiesta all'AIT, con una autocertificazione annuale dei prelievi mensili e medi giornalieri, delle acque utilizzate e comunque

prelevate, fatti salvi i casi in cui l'obbligo di installazione di tali strumenti sia disposto nell'ambito delle disposizioni in materia di autorizzazione ambientale integrata. L'AIT si pronuncia in ordine alla richiesta di sostituzione nell'ambito dell'autorizzazione allo scarico e, per gli scarichi già autorizzati, entro trenta giorni dalla presentazione di apposita istanza da parte del titolare dello scarico. L'autocertificazione è sempre ammessa per gli stabilimenti che dispongono di contatori installati su tutte le fonti di prelievo con registrazione settimanale delle misure rilevate che vengono comunicate periodicamente ai gestori della fognatura o del depuratore a servizio della stessa.

3 ter.<sup>42</sup> I titolari degli scarichi di acque reflue industriali inferiori a 100 AE sono comunque tenuti a comunicare al gestore del SII, mediante una autocertificazione annuale dei prelievi mensili, il volume delle acque utilizzate e comunque prelevate, nei casi in cui il gestore medesimo ne faccia richiesta per le necessità di controllo e monitoraggio ai fini della migliore gestione del sistema di raccolta e depurazione.

4. I titolari di scarichi di acque reflue industriali che si approvvigionano di acqua da fonti diverse dal pubblico acquedotto sono tenuti:

- a) ad installare uno strumento di misura del volume prelevato;
- b) a comunicare annualmente i consumi medi mensili risultanti dagli strumenti di registrazione dei prelievi al gestore del SII nel caso lo scarico sia in pubblica fognatura.

5. I titolari di scarichi di acque reflue urbane non in pubblica fognatura con una potenzialità di progetto superiore ai duemila AE sono tenuti:

- a) ad installare uno strumento di registrazione delle portate dello scarico ed alla conservazione biennale delle registrazioni;
- b) a registrare sul registro d'impianto i volumi annuali e medi mensili delle portate scaricate;
- c) a garantire che, al fine del contenimento della formazione di sostanze pericolose nelle acque superficiali, la disinfezione, con sostanze a base di composti del cloro, delle acque di scarico sia attuata solo nei casi specificatamente previsti e con le modalità definite nell'autorizzazione allo scarico ai soli fini della tutela della salute. In caso di necessità il gestore può eseguire, per i tempi strettamente necessari disinfezioni di emergenza con composti del cloro informandone tempestivamente l'ARPAT. Restano fatte salve le disposizioni a tutela della salute disposte dalle autorità sanitarie.

6. I titolari di scarichi di acque reflue urbane non in pubblica fognatura con una potenzialità di progetto superiore ai quindicimila AE, sono tenuti:

- a) ad installare uno strumento di registrazione delle portate dello scarico ed alla conservazione biennale delle registrazioni;
- b) ad installare uno strumento di campionamento automatico delle acque reflue in ingresso ed in uscita all'impianto di depurazione in grado di prelevare campioni con le modalità idonee alla verifica delle disposizioni del decreto legislativo;
- c) a registrare sul registro d'impianto i volumi annuali e medi mensili delle portate scaricate;
- d) al rispetto delle disposizioni di cui al comma 5, lettera c).

6 bis.<sup>43</sup> Per l'attuazione da parte del gestore del SII dell'obbligo di controllo di cui all'articolo 128, comma 2 del decreto legislativo, il titolare dello scarico in pubblica fognatura è tenuto a consentire al gestore del SII l'accesso al proprio stabilimento.

7.<sup>44</sup> Le province, i comuni e l'AIT inseriscono in tutte le autorizzazioni di cui alla legge regionale le prescrizioni di cui ai commi da 1 a 6 bis, adattandole ai casi specifici come indicato al comma 8.

8.<sup>45</sup> Le province, i comuni e l'AIT adattano le prescrizioni di cui ai commi da 1 a 6 bis ai casi specifici tenendo conto:

- a) della necessità di definire congrui tempi di installazione degli strumenti in relazione alle caratteristiche dello scarico ed alla complessità dell'installazione;
- b) della necessità che le condotte di adduzione agli strumenti di registrazione e campionamento siano chiaramente identificabili e che gli stessi siano correttamente mantenuti;

c) della necessità che gli strumenti di misura siano resi facilmente accessibili alla verifica del gestore del SII o di qualsiasi altro soggetto deputato al controllo dell'adempimento delle prescrizioni.

9. I titolari degli scarichi di acque reflue urbane presentano congiuntamente alla domanda di autorizzazione allo scarico il piano di emergenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o).

10. La provincia, nella definizione delle autorizzazioni relative allo scarico di acque reflue urbane, tiene conto delle previsioni contenute negli accordi di programma eventualmente sottoscritti ai sensi degli articoli 25 e 26 della legge regionale disponendo le apposite prescrizioni.

11. Per gli scarichi di cui all'articolo 124, comma 9 del decreto legislativo il comune o la provincia, pur non considerandoli scarichi sul suolo, possono inserire nell'atto autorizzativo eventuali prescrizioni circa le idonee modalità di effettuazione dello scarico ai fini della salvaguardia della falda. Dette prescrizioni sono obbligatorie qualora sia necessario tutelare fonti di approvvigionamento idropotabile.

11 bis.<sup>46</sup> La provincia, nel caso di scarichi di acque reflue urbane con oltre 2000 AE se recapitanti in acque superficiali interne o di transizione e oltre 10.000 AE se recapitanti in acque marine, in sede di autorizzazione:

- a) specifica, in considerazione delle caratteristiche quali-quantitative degli scarichi industriali allacciati alla pubblica fognatura, quali parametri della tabella 3 dell'allegato 5 della parte III al decreto legislativo, non ricompresi nelle tabelle 1 e 2 dello stesso, devono soddisfare i limiti allo scarico disposti dall'autorizzazione stessa;
- b) fissa in modo univoco il sistema di riferimento per l'attività di controllo indicando per i parametri della tabella 1 dell'allegato 5 della parte III del decreto legislativo la massima concentrazione accettabile nelle acque scaricate o, in alternativa, la percentuale minima di riduzione del carico in ingresso all'impianto.

11 ter.<sup>47</sup> La provincia, sulla base delle disposizioni attuative dell'articolo 21 ter, della legge regionale, in sede di autorizzazione, fissa in modo univoco il sistema di riferimento per l'attività di controllo relativamente ai composti dell'azoto e del fosforo indicando o la percentuale di riduzione del carico in ingresso all'impianto di trattamento o la massima concentrazione accettabile nelle acque scaricate.

## Capo II

### Rinnovo delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue

#### Art. 13

### Rinnovo delle autorizzazione allo scarico di acque reflue

1. Le autorizzazioni allo scarico di acque reflue sono rinnovate nei termini e con le modalità previste dall'articolo 124, comma 8 del decreto legislativo.

2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, alle domande di rinnovo di autorizzazione si applicano, in relazione al tipo di scarico ed alla sua destinazione, le procedure istruttorie di cui al capo I.

3. Gli enti competenti al rilascio delle autorizzazioni possono prevedere procedure semplificate di rinnovo delle autorizzazioni.

4. I titolari delle autorizzazioni possono accedere alle procedure semplificate di rinnovo a condizione che dichiarino:

- a) il permanere delle caratteristiche qualitative e quantitative precedentemente dichiarate nonché la buona gestione;
- b) il rispetto delle disposizioni contenute nell'autorizzazione di cui si chiede il rinnovo.



## Art. 14

Rinnovo delle autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche non in pubblica fognatura

1. Ai sensi dell'articolo 124, comma 8 del decreto legislativo, le autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche non in pubblica fognatura, derivanti da insediamenti e rilasciate in forma esplicita ai sensi della normativa previgente al decreto legislativo o in base a quanto disposto dall'articolo 10, sono tacitamente rinnovate qualora le caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico non risultino modificate rispetto a quelle autorizzate.
2. Il comune provvede al periodico controllo a campione del permanere, negli scarichi di cui al comma 1, dei requisiti previsti per il rinnovo tacito. In caso di accertata violazione il comune ne dà notizia all'ARPAT che provvede per quanto di competenza.

## Capo III

Autorizzazione provvisoria degli impianti di depurazione.

## Art. 15

Autorizzazione provvisoria allo scarico connessa alla fase di avvio degli impianti di depurazione di acque reflue con scarico fuori dalla pubblica fognatura

1. L'autorizzazione provvisoria allo scarico connessa alla fase di avvio degli impianti di depurazione di acque reflue con scarico fuori dalla pubblica fognatura è rilasciata dall'ente competente nel cui territorio viene attuato lo scarico dell'impianto.
2. Qualora le caratteristiche tecnologiche dell'impianto di depurazione determinino la necessità di definire le modalità per il graduale raggiungimento della piena efficienza depurativa, sulla base della documentazione tecnica fornita dal titolare dello scarico per l'autorizzazione dell'impianto, l'ente competente, d'intesa con l'ARPAT, può provvedere al rilascio di una autorizzazione provvisoria ove determina:
  - a) i tempi necessari per il raggiungimento dell'efficacia prevista nelle diverse sezioni dell'impianto in seguito al primo avviamento;
  - b) il carico massimo accettabile nelle diverse fasi della procedura di avvio;
  - c) le modalità di monitoraggio della funzionalità complessiva dell'impianto in fase di attivazione;
  - d) le procedure di sicurezza e di emergenza.
3. La fase di autorizzazione provvisoria deve avere la minima durata tecnicamente necessaria in relazione alle dimensioni ed alla tecnologia adottata dall'impianto e comunque non superare i limiti temporali previsti all'articolo 13, comma 1, lettera d) della legge regionale.
4. La procedura di cui al presente articolo può essere attivata solo per gli impianti la cui realizzazione sia stata completata relativamente a tutte le opere previste nel progetto e risulti attestata dal certificato di fine lavori del direttore dei lavori o da una dichiarazione del titolare dello scarico.
5. Per gli impianti al servizio di pubbliche fognature, l'autorizzazione provvisoria può riguardare lotti funzionali di un unico impianto, come individuati da relativa dichiarazione del titolare dello scarico.
6. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 4 e 5, la provincia può prevedere forme semplificate di gestione della fase di avvio, limitatamente agli impianti di depurazione:
  - a) di acque reflue urbane con potenzialità inferiore a duemila AE;
  - b) di acque reflue industriali con potenzialità inferiore a cento AE.

7. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 4 e limitatamente agli impianti di depurazione di acque reflue domestiche con potenzialità inferiore a duemila AE, il comune può prevedere forme semplificate di gestione della fase di avvio, tra cui il rilascio dell'autorizzazione definitiva.

8. La domanda di autorizzazione provvisoria è presentata con le modalità previste dagli articoli 6 e 7. Alla domanda è allegata una relazione tecnica descrittiva dell'impianto e della prevista fase di avvio.

#### Art. 16

##### Autorizzazione provvisoria allo scarico connessa alla fase di avvio degli impianti di depurazione di acque reflue con scarico in pubblica fognatura

1. L'autorizzazione provvisoria allo scarico connessa alla fase di avvio degli impianti di depurazione di acque reflue con scarico in pubblica fognatura è rilasciata dall'AIT<sup>48</sup>, sentiti il gestore del SII ed gli altri gestori se presenti, qualora le caratteristiche tecnologiche dell'impianto di depurazione determinino la necessità di definire le modalità per il graduale raggiungimento della piena efficienza depurativa.

2. L'autorizzazione provvisoria determina:

- a) i tempi delle fasi di attivazione delle diverse sezioni dell'impianto coinvolte in ciascuna fase;
- b) il carico massimo accettabile nelle diverse fasi della procedura di avvio;
- c) le procedure di sicurezza e di emergenza.

3. La fase di autorizzazione provvisoria deve avere la minima durata tecnicamente necessaria in relazione alle dimensioni ed alla tecnologia adottata dall'impianto e comunque non superare i limiti temporali previsti all'articolo 13, comma 1, lettera d) della legge regionale.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai depuratori di acque reflue domestiche recapitanti in pubblica fognatura.

5. La domanda di autorizzazione provvisoria è presentata con le modalità previste dagli articoli 6 e 7. Alla domanda è allegata una relazione tecnica descrittiva dell'impianto e della prevista fase di avvio.

#### Titolo III

##### ASSIMILAZIONE AD ACQUE DOMESTICHE E TRATTAMENTI APPROPRIATI

#### Capo I

##### Assimilazione ad acque reflue domestiche e trattamenti appropriati

#### Art. 17

##### Campo di applicazione

1. Il presente titolo in attuazione dell'articolo 13, comma 1, lettere b) e c) della legge regionale disciplina in particolare:

- a) l'assimilazione ad acque reflue domestiche di cui all'articolo 101, comma 7, lettera e) del decreto legislativo;
- b) i trattamenti di cui all'articolo 100, comma 3, e all'articolo 105, comma 2, del decreto legislativo.

#### Art. 18

##### Acque reflue domestiche assimilate e loro trattamenti

1. Le acque reflue scaricate da insediamenti e/o stabilimenti di cui alla tabella 1 dell'allegato 2 al presente regolamento hanno caratteristiche qualitative equivalenti ad acque reflue domestiche semprechè rispettino tutte le condizioni stabilite nell'allegato 2 al presente regolamento.

2. Per gli scarichi degli impianti di depurazione di acque reflue domestiche ed assimilate, non recapitanti in pubblica fognatura, la conformità alle disposizioni relative allo scarico sul suolo e nei corpi idrici di cui all'allegato 5 del decreto legislativo è data dal rispetto delle seguenti condizioni:

- a) garantire la tutela della falda ed il rispetto delle disposizioni per la tutela igienico-sanitaria;
- b) essere dimensionati e realizzati a regola d'arte secondo le disposizioni dell'allegato 2, capo 2, nel caso di scarico sul suolo, e dell'allegato 3, capo 1 al presente regolamento nel caso di scarico in corpi idrici superficiali;
- c) garantire il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento;
- d) garantire, per gli impianti con oltre cento AE, il rispetto delle disposizioni del programma di manutenzione e gestione di cui all'allegato 3, capo 2 al presente regolamento.

3. Gli scarichi di acque reflue domestiche ed assimilate, autorizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono da ritenersi idonei al recapito nei corpi idrici o sul suolo qualora non siano cambiate le caratteristiche quali-quantitative dello scarico per il quale gli stessi dispositivi sono stati dimensionati.

4. Da reti fognarie private a servizio di stabilimenti o insediamenti <sup>49</sup>derivano di norma acque reflue industriali, domestiche o AMD.

5. Sono assimilate ad acque reflue domestiche le acque di condensa derivanti dagli impianti di condizionamento e/o climatizzazione dell'aria ad uso degli edifici.

#### Art. 19 <sup>50</sup>

##### Disposizioni generali sui trattamenti appropriati

1. I trattamenti depurativi di cui all'articolo 105, comma 2 del decreto legislativo, di seguito denominati trattamenti appropriati, possono essere adottati per la depurazione di acque reflue urbane o domestiche provenienti da:

- a) agglomerati o insediamenti fino a 2000 AE se recapitanti i propri scarichi in acque superficiali interne ed in acque di transizione;
- b) agglomerati o insediamenti fino a 10.000 AE se recapitanti i propri scarichi in acque superficiali marino costiere.

2. Sono ritenuti trattamenti appropriati per lo scarico in acque superficiali interne i trattamenti elencati all'allegato 3, tabella 2 del presente regolamento nel rispetto delle condizioni del presente articolo e dell'articolo 21 bis della legge regionale.

3. Sono ritenuti trattamenti appropriati per lo scarico in acque superficiali marino costiere i trattamenti elencati all'allegato 3, tabella 3 del presente regolamento nel rispetto delle condizioni del presente articolo e dell'articolo 21 bis della legge regionale .

4. La scelta dei trattamenti appropriati deve garantire la tutela dei corpi idrici recettori e la tutela delle acque sotterranee ove sia stata stabilita la conformità ai relativi obiettivi di qualità ambientale o per specifica destinazione.

5. La scelta dei trattamenti appropriati deve inoltre perseguire i seguenti obiettivi:

- a) semplificare, in relazione alle dimensioni dell'impianto, la gestione e la manutenzione, minimizzando i costi d'investimento e gestione, adottando la minore intensità tecnologica ed il minor utilizzo di energia possibile;
- b) essere in grado di sopportare variazioni orarie o stagionali del carico idraulico ed organico;
- c) permettere la realizzazione di una depurazione efficace anche delle utenze minori e diffuse evitando il collettamento di bassi carichi per lunghe distanze;
- d) favorire il ricorso a soluzioni impiantistiche che permettano il recupero ed il riutilizzo dei reflui depurati a valle degli impianti in presenza di utenze già esistenti o potenziali ed in accordo con i requisiti previsti all'articolo 99 del decreto legislativo;

- e) minimizzare l'impatto paesaggistico e le condizioni di disturbo del vicinato;
- f) tutelare le acque sotterranee specialmente in zone vulnerabili all'inquinamento da nitrati.

6. Per gli impianti di nuova realizzazione sono da privilegiare, tra i trattamenti individuati nell'allegato 3, tabelle 2 e 3 del presente regolamento, le tipologie impiantistiche che:

- a) riducono al minor livello possibile le risorse energetiche necessarie al funzionamento dell'impianto;
- b) presentano il minor impatto paesaggistico ed eventualmente riqualificano aree degradate;
- c) offrono prestazioni depurative utili ad un eventuale riuso delle acque;
- d) contribuiscono, nel caso di scarico in acque interne, al mantenimento del deflusso minimo garantito nel reticolo idrografico minore.

7. Gli scarichi derivanti da trattamenti appropriati di acque reflue urbane, compresi nell'allegato 3, tabelle 2 e 3 del presente regolamento, autorizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono da ritenersi idonei al recapito nei corpi idrici o sul suolo qualora non siano cambiate le caratteristiche qualitative dello scarico per il quale gli stessi dispositivi sono stati dimensionati.

8. L'ente che autorizza lo scarico definisce nel provvedimento di autorizzazione:

- a) le condizioni di esercizio, manutenzione, autocontrollo del processo o sistema di smaltimento che comunque, se previste, devono rispettare le disposizioni del programma di manutenzione e gestione del processo o sistema di smaltimento per il trattamento appropriato di cui al comma 9.
- b) la conservazione, se possibile presso l'impianto, della documentazione che attesta l'effettuazione, ove previste, delle operazioni indicate nel programma di manutenzione e gestione di cui al comma 9;
- c) i limiti allo scarico sulla base dell'allegato 5, tabella 3 della parte III del decreto legislativo qualora nell'impianto di depurazione ancorché rientrante come tipologia in quelli indicati ai commi 2 e 3 sia effettuato a qualsiasi titolo trattamento di rifiuti.

9. Il programma di manutenzione e gestione di cui all'articolo 21 bis, comma 2, lettera c) della legge regionale, di seguito denominato PMG, è definito all'allegato 3, capo 2 del presente regolamento. In particolare per gli impianti di depurazione di acque reflue urbane con oltre 2000 AE scaricanti in acque destinate alla balneazione almeno un controllo è effettuato entro il mese di febbraio di ogni anno e almeno due terzi dei controlli sono effettuati nel periodo compreso tra il 1° aprile ed il 30 settembre di ogni anno. L'effettuazione dei suddetti controlli deve risultare dalla documentazione di cui all'allegato 3, capo 2 del presente regolamento.

10. I trattamenti primari costituiti da fosse bicamerali, tricamerali o Imhof in essere, a monte del punto di consegna dell'utenza alla pubblica fognatura, sono considerati nella composizione dei trattamenti appropriati come definiti agli articoli 19 bis e 19 ter.

11. Nel caso di nuove urbanizzazioni o di trasformazioni e modificazioni urbanistiche che interessano agglomerati o insediamenti per i quali possono essere adottati trattamenti appropriati, la realizzazione o l'adeguamento degli stessi è definita nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 20, comma 2 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 9 febbraio 2007, n. 2/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 37, comma 3, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 - Norme per il governo del territorio - Disposizioni per la tutela e la valorizzazione degli insediamenti).

#### Art. 19 bis<sup>51</sup>

Trattamenti appropriati di scarichi di acque reflue urbane con potenzialità uguale o minore a 200 AE

1. Per gli scarichi provenienti da agglomerati con AE minori o uguali a 200, sono ritenuti appropriati i trattamenti in essere anteriormente alla data del 29 maggio 2003, anche se diversi da quelli di cui all'allegato 3, tabelle 2 e 3 del presente regolamento, a condizione che non compromettano il raggiungimento e il mantenimento degli obiettivi di qualità stabiliti dal piano di tutela delle acque di cui all'articolo 121 del decreto legislativo o dal piano di gestione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera x quater) della l.r. 20/2006.<sup>52</sup>

2. Ai fini di cui al comma 1, l'atto autorizzativo prescrive:

- a) che il carico complessivo collettato non superi il valore di 200 AE, salvo quanto previsto al comma 3;
- b) qualora sia presente un trattamento del gestore del SII, l'attuazione del PMG, relativo al<sup>53</sup> processo o sistema di smaltimento adattato alle caratteristiche dello scarico;
- c) al di fuori dei casi di cui alla lettera b),<sup>54</sup> che il gestore garantisca il corretto deflusso delle acque reflue in corrispondenza della sezione di scarico e la periodica pulizia del materiale sedimentato di origine fognaria nelle immediate pertinenze dello scarico, in conformità al PMG adattato alle caratteristiche dello stesso.

3. Nuovi allacci alla fognatura autorizzata ai sensi del comma 1 possono essere ammessi solo nei seguenti casi:

- a) in presenza di contemporanee ed equivalenti dismissioni di allacci esistenti, qualora lo scarico abbia raggiunto una potenzialità pari a 200 AE;
- a bis)<sup>55</sup> per gli scarichi di acque reflue domestiche fino alla concorrenza del limite di 200 AE;
- b) per i soli scarichi di acque reflue domestiche e AMD sopravvenuti a seguito di modifica alle destinazioni d'uso o alle caratteristiche urbanistiche riferite alle utenze già allacciate;
- c) per scarichi di acque reflue industriali, a condizione che rispettino i limiti della tabella 3, acque superficiali, dell'allegato 5 della parte III del decreto legislativo;
- d) per scarichi di acque reflue domestiche già trattati secondo le previsioni del presente regolamento.

#### Art. 19 ter<sup>56</sup>

#### Trattamenti appropriati di scarichi di acque reflue urbane con potenzialità maggiore di 200 AE e minore di 2000 AE

1. Gli accordi e i contratti di programma di cui all'articolo 26 della legge regionale, nella definizione del cronoprogramma per l'adeguamento dei trattamenti degli scarichi di acque reflue urbane con potenzialità maggiore di 200 AE e minore di 2000 AE in essere anteriormente al 29 maggio 2003, si attengono, nel rispetto delle previsioni del piano di tutela delle acque di cui all'articolo 121 del decreto legislativo o del piano di gestione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera x quater) della l.r. 20/2006,<sup>57</sup> ai seguenti criteri temporali:

a)<sup>58</sup> entro il 31 dicembre 2015, sono realizzati :

- 1) gli interventi sugli scarichi situati a monte dei punti di prelievo e derivazione per uso idropotabile afferenti al servizio idrico integrato, necessari a garantire la qualità e la destinazione delle acque alla produzione di acqua potabile;
- 2) gli interventi sugli scarichi per i quali si ritiene possa sussistere un effettivo rischio di natura igienico-sanitaria;
- 3) gli interventi sugli scarichi direttamente adducanti a corpi idrici appartenenti alle categorie laghi, invasi e acque di transizione;

b)<sup>59</sup> entro il 31 dicembre 2018, sono realizzati gli interventi sugli scarichi con oltre 1000 AE che adducono, direttamente o attraverso altro corpo recettore, ad un corpo idrico tipizzato che non abbia già raggiunto il livello di buono stato di qualità ambientale, di cui all'articolo 74, comma 2, lettera q) del medesimo decreto, come risultante dalla classificazione di stato ambientale delle acque superficiali contenuta nel piano di gestione, fatto salvo quanto previsto all'articolo 55 bis;

c) (Abrogata)<sup>60</sup>

d) (Abrogata)<sup>61</sup>

1 bis.<sup>62</sup> Gli accordi ed i contratti di programma di cui al comma 1 contengono altresì l'elenco degli interventi, non ricompresi tra quelli di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma, per i quali l'AIT provvede, entro il 31 dicembre 2017, all'approvazione di un apposito programma contenente tempi e modalità di attuazione dei lavori. Il termine di conclusione dei lavori non può superare la data prevista dall'articolo 26, comma 3, della l.r. 20/2006 per gli interventi che possono essere eseguiti dopo il 31 dicembre 2015 senza pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità.



2. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 1, le priorità di adeguamento sono definite tenendo conto anche dei seguenti criteri:

- a) potenzialità dell'impianto;
- b) presenza o assenza di acque reflue industriali nella rete fognaria a servizio dell'agglomerato;
- c) complessità dell'intervento di adeguamento e sua tempistica;
- d) contributo al mantenimento del deflusso minimo garantito nel reticolo idrografico minore;
- e) effettivo impatto sul corpo idrico tipizzato relativamente al raggiungimento e al mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale.

3. Successivamente all'approvazione degli accordi e dei contratti di programma di cui all'articolo 26 della legge regionale, e fino al termine dei lavori in essi contenuti, gli scarichi di cui al presente articolo sono autorizzati dalle province in via transitoria alle condizioni e con le modalità previste nei medesimi accordi e contratti di programma.

3 bis. <sup>63</sup> Nei casi di cui al comma 1 bis, gli scarichi sono autorizzati dalle province in via transitoria fino alla data del 31 dicembre 2017 e, successivamente, fino al termine di ultimazione dei lavori indicato nel programma di cui al medesimo comma, a condizione che:

- a) gli interventi di adeguamento siano elencati negli accordi o contratti di programma di cui al comma 1;
- b) siano rispettate le condizioni e le modalità previste negli accordi e contratti di programma di cui alla lettera a).

4. Nell'atto autorizzativo di cui al comma 3, la provincia prescrive:

- a) qualora sia presente un trattamento del gestore del SII, l'attuazione del PMG relativo al <sup>64</sup> processo o sistema di smaltimento adattato alle caratteristiche dello scarico;
- b) al di fuori dei casi di cui alla lettera a),<sup>65</sup> che il gestore garantisca il corretto deflusso delle acque reflue in corrispondenza della sezione di scarico e la periodica pulizia del materiale sedimentato di origine fognaria nell'immediate pertinenze dello scarico, in conformità al PMG adattato alle caratteristiche dello stesso.

5. Nuovi allacci alla fognatura autorizzata ai sensi dei commi 3 e 3 bis <sup>66</sup>, possono essere ammessi solo nei seguenti casi:

- a) in presenza di contemporanee ed equivalenti dismissioni di allacci esistenti;
- b) per i soli scarichi di acque reflue domestiche e di AMD sopravvenuti a seguito di modifica alle destinazioni d'uso o alle caratteristiche urbanistiche riferite alle utenze già allacciate;
- c) per scarichi di acque reflue industriali, a condizione che rispettino i limiti della tabella 3, acque superficiali, dell'allegato 5 della parte III del decreto legislativo;
- d) per scarichi di acque reflue domestiche già trattati secondo le previsioni del presente regolamento.
- d bis) <sup>67</sup> per scarichi di acque reflue domestiche dotati almeno di fosse bicamerali, tricamerali o Imhoff e derivanti da nuove edificazioni o da ristrutturazioni di edifici già esistenti, fino ad un massimo del 10 per cento della potenzialità già autorizzata ai sensi dei commi 3 e 3bis e a condizione che non sia superata la soglia dei 2000 AE e non venga compromesso il raggiungimento degli obiettivi di qualità .

6. I trattamenti degli scarichi di acque reflue urbane con potenzialità maggiore di 200 AE e minore di 2000 AE, in essere anteriormente al 29 maggio 2003, il cui adeguamento non è previsto negli accordi e contratti di programma di cui all'articolo 26 della legge regionale, sono disciplinati dalle disposizioni di cui all'articolo 19.

Art. 20<sup>68</sup>

Trattamenti appropriati recapitanti in acque superficiali

Abrogato

Titolo IV  
UTILIZZAZIONE AGRONOMICA

Capo I  
Ambito di applicazione

Art. 21<sup>69</sup>  
Ambito di applicazione nelle zone non vulnerabili da nitrati

1. Il presente titolo, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 112 del decreto legislativo e dell'articolo 13, comma 1, lettera e) della legge regionale, disciplina le modalità per l'utilizzazione agronomica:

- a) degli effluenti di allevamento;
- b) delle acque di vegetazione ai sensi dell'articolo 12, commi 1, lettera b) e 4 della legge regionale;
- c) delle acque reflue agroalimentari.

2. L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue agroalimentari disciplinata dal presente titolo è finalizzata all'utilizzo delle acque reflue a fini fertirrigui per il recupero delle sostanze nutritive e ammendanti.

3. La mancata applicazione delle norme di cui al presente titolo determina l'obbligo di smaltimento secondo le norme previste per lo scarico di acque reflue o per lo smaltimento dei rifiuti.

4. L'utilizzazione dello stallatico effettuata ai sensi del presente titolo non necessita del documento commerciale, dell'autorizzazione sanitaria, dell'identificazione specifica, del riconoscimento degli impianti di immagazzinaggio di cui all'articolo 21 del reg. (CE) 1069/2009.

Capo II  
Procedure e modalità per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue agroalimentari

Art. 22  
Modalità di trasporto degli effluenti di allevamento e delle acque reflue agroalimentari

1. Per il trasporto degli effluenti di allevamento e delle acque reflue agroalimentari destinati all'utilizzazione agronomica è predisposto dall'azienda da cui si originano un documento di accompagnamento numerato progressivamente, datato e redatto in triplice copia.

2. Il documento di accompagnamento contiene le seguenti informazioni:

- a) gli estremi identificativi dell'azienda e/o dell'unità locale da cui si originano gli effluenti e le acque reflue agroalimentari, costituiti da: denominazione, ragione sociale, indirizzo della sede legale e/o dell'unità locale dell'azienda e i dati identificativi del legale rappresentante;
- b) le quantità trasportate, per tipo di materiale, espresse in metri cubi;
- c) l'identificazione del mezzo di trasporto;
- d) gli estremi identificativi del destinatario e l'ubicazione del sito di spandimento;
- e) gli estremi della comunicazione effettuata al comune prevista ai sensi dell'articolo 12, comma 2 della legge regionale.

3. Il documento di cui al comma 2 non è predisposto nel caso in cui gli effluenti zootecnici o le acque reflue agroalimentari siano trasportate all'interno dell'azienda che le produce e le utilizza, senza percorrere strade o vie non in possesso dell'azienda stessa.

4. Il documento di cui al comma 2 non è predisposto nel caso in cui gli effluenti zootecnici o le acque reflue agroalimentari sono conferite a un contenitore di stoccaggio, al di fuori dell'azienda che le ha prodotte. In tal caso è predisposta e tenuta aggiornata una scheda in cui sono riportati gli estremi identificativi delle aziende, l'ubicazione del contenitore di stoccaggio e le quantità trasportate espresse in metri cubi. Tale scheda è redatta in duplice copia. Una copia è conservata presso l'azienda di origine e l'altra accompagna il trasporto.

5. I documenti del presente articolo sono conservati per tre anni presso l'unità locale dell'azienda che le ha generate, dal trasportatore e dal titolare del sito di spandimento. Nel caso in cui i soggetti interessati coincidono parzialmente o totalmente la documentazione è prodotta in duplice o unica copia.

6. Il trasporto delle acque reflue agroalimentari e dei liquami non palabili è effettuato in contenitori chiusi.

7. Nel caso in cui il trasporto di letame avvenga con l'attraversamento di centri abitati è necessario, onde evitare la diffusione di odori sgradevoli, che il letame stesso sia adeguatamente coperto.

#### Art. 23<sup>70</sup>

##### Criteria generali per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento

1. L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento è consentita a condizione che:

- a) sia garantita la tutela dei corpi idrici e, per gli stessi, il non pregiudizio del raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui al titolo II della parte III del decreto legislativo;
- b) sia prodotto un effetto concimante o ammendante del terreno;
- c) sia assicurata l'adeguatezza ai fabbisogni della coltura dei quantitativi di azoto;
- d) siano rispettati i tempi di distribuzione;
- e) siano rispettate le norme igienico sanitarie, di tutela ambientale e urbanistiche.

2. La distribuzione degli effluenti di allevamento deve essere realizzata, ai fini del massimo contenimento della lisciviazione dei nitrati al di sotto delle radici e dei rischi di ruscellamento di composti azotati, attraverso una valutazione dell'umidità del suolo, privilegiando i metodi a maggiore efficienza, come previsto dal CBPA.

3. La scelta delle tecniche di distribuzione deve tenere conto:

- a) delle caratteristiche idrogeologiche e geomorfologiche del sito;
- b) delle caratteristiche pedologiche e delle condizioni del suolo;
- c) del tipo di effluente;
- d) delle colture praticate e della loro fase vegetativa.

4. Le tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento devono:

- a) contenere la formazione e la diffusione, per deriva, di aerosol verso aree non interessate da attività agricola;
- b) favorire l'effettiva incorporazione nel suolo dei liquami e dei loro assimilati simultaneamente allo spandimento e comunque entro un periodo di tempo successivo idoneo a ridurre le perdite di ammoniaca per volatilizzazione, il rischio di ruscellamento, la lisciviazione e la formazione di odori sgradevoli, fatti salvi i casi di distribuzione in copertura;
- c) assicurare l'elevata utilizzazione degli elementi nutritivi;
- d) assicurare lo spandimento del liquame con sistemi di erogazione a pressione tali da non determinare la polverizzazione del getto;
- e) garantire l'uniformità di applicazione dell'effluente;
- f) prevenire la percolazione dei nutrienti nei corpi idrici sotterranei.

5. Nei suoli soggetti a forte erosione, nel caso di utilizzazione agronomica degli effluenti al di fuori del periodo di durata della coltura principale, la fertirrigazione può essere effettuata ove è garantita una

copertura dei suoli tramite vegetazione spontanea, colture di copertura o, in alternativa, altre pratiche colturali atte a ridurre la lisciviazione dei nitrati.

6. L'applicazione al suolo degli effluenti di allevamento deve essere effettuata nel rispetto del bilancio dell'azoto delle colture e dei periodi compatibili con le esigenze delle stesse. In particolare le quantità impiegate devono tenere conto:

- a) del reale fabbisogno delle colture;
- b) della mineralizzazione netta dei suoli;
- c) degli apporti degli organismi azoto – fissatori.

7. La quantità di azoto totale al campo apportata da effluenti di allevamento non deve superare il valore di 340 chilogrammi per ettaro e per anno.

8. La quantità di cui al comma 7 deve essere determinata come quantitativo medio aziendale, calcolato sulla base dei valori di cui all'allegato 4, tabella 2 del presente regolamento, comprensiva delle deiezioni depositate dagli animali quando sono tenuti al pascolo e degli eventuali fertilizzanti organici derivanti dagli effluenti di allevamento di cui al d.lgs.75/2010.

9. Per le aziende di cui all'articolo 29, comma 1, lettera a) le dosi di effluente di allevamento applicate e l'eventuale integrazione di fertilizzanti azotati devono essere giustificate dal piano di utilizzazione agronomica (PUA), da compilare secondo le modalità previste dall'allegato 4, capo 1 del presente regolamento.

10. Il PUA si basa sull'equazione di bilancio tra gli apporti di elementi fertilizzanti azotati e le asportazioni dell'elemento da parte della coltura ed ha validità per un periodo non superiore a cinque anni dalla comunicazione.

#### Art. 24<sup>71</sup>

##### Divieti di utilizzazione agronomica dei letami

1. L'utilizzo dei letami è vietato nelle seguenti situazioni:

- a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale;
- b) nei boschi, a esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento brado;
- c) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione<sup>72</sup>;
- d) in tutte le situazioni in cui l'autorità competente provvede a emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici;
- e) nelle zone di rispetto primarie delle aree di salvaguardia di cui all'articolo 18 della legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e della utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali) con un minimo di 200 metri di raggio dal punto di captazione;
- f) nelle aree di salvaguardia di cui all'articolo 94 del decreto legislativo, nelle more della disciplina regionale di cui all'articolo 94, comma 5, lettera d) dello stesso.

2. L'utilizzo dei letami è inoltre vietato entro 5 metri di distanza dalle sponde dei corpi idrici tipizzati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera x ter) della legge regionale come individuati dalla Giunta regionale, fatte salve le disposizioni diverse che il comune può disporre in ragione di particolari condizioni locali.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano ai canali artificiali a esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali e ai canali arginati.

4. Le distanze dai corpi idrici sono misurate:

- a) per i corsi di acqua in senso orizzontale a partire dal piede interno dell'argine o in mancanza di esso dal ciglio di sponda del corso;
- b) per le acque marino – costiere e quelle lacuali dall'inizio dell'arenile.

5. L'utilizzo dei letami è altresì vietato dal 1° luglio al 31 agosto di ogni anno, salvo tempestiva lavorazione meccanica del terreno.

#### Art. 24 bis<sup>73</sup>

#### Divieti di utilizzazione agronomica dei liquami

1. Fatti salvi i divieti di cui all'articolo 24, comma 1 l'utilizzo dei liquami è vietato:

- a) su terreni con pendenza media superiore al 10 per cento, salvo quanto disposto dal comma 6;
- b) nei casi in cui i liquami possono venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;
- c) in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;
- d) dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi, giardini pubblici o campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere a uso pubblico;
- e) con un interrimento oltre i 40 centimetri di terreno, al fine di ridurre il percolamento degli elementi nutritivi verso la falda acquifera.

2. L'utilizzo dei liquami è altresì vietato:

- a) entro 10 metri dalle sponde dei corpi idrici tipizzati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera x ter) della legge regionale come individuati dalla Giunta regionale;
- b) entro 50 metri in prossimità delle strade statali, regionali e provinciali e abitazioni esterne all'azienda agricola a eccezione delle superfici nelle zone a prevalente o esclusiva funzione agricola e le relative sottozone, qualora il liquame è interrato entro dodici ore dallo spandimento.

3. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera a) non si applicano ai canali artificiali a esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali e ai canali arginati.

4. Le distanze dai corpi idrici sono misurate:

- a) per i corsi d'acqua in senso orizzontale a partire dal piede interno dell'argine o in mancanza di esso dal ciglio di sponda del corso;
- b) per le acque marino – costiere e quelle lacuali dall'inizio dell'arenile.

5. L'utilizzo dei liquami è vietato inoltre:

- a) dal 1° luglio al 31 agosto di ogni anno, salvo tempestiva lavorazione meccanica del terreno;
- b) su colture foraggere, nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento.

6. La distribuzione del liquame nell'ambito della superficie oggetto di spandimento può avvenire per pendenze superiori al 10 per cento fino a un massimo del 25 per cento, in presenza di sistemazioni idrauliche agrarie, rispettando almeno una delle seguenti condizioni:

- a) il liquame è distribuito in almeno due volte con un intervallo di tempo superiore a ventiquattro ore su terreni non saturi di acqua, utilizzando bassa pressione e interrimento entro le dodici ore dalla distribuzione;
- b) liquame è distribuito in almeno due volte su terreni non saturi di acqua, a raso in bande o superficiale a bassa pressione con un intervallo di tempo superiore a cinque giorni su colture seminative, di secondo raccolto, permanenti o prative;
- c) presenza di terreno inerbato artificialmente o naturalmente e l'assenza di fenomeni di ruscellamento.



## Art. 25

## Trattamento degli effluenti di allevamento

1. I trattamenti degli effluenti di allevamento e le modalità di stoccaggio sono finalizzati a garantire la protezione dell'ambiente, la sicurezza igienico sanitaria e la corretta gestione agronomica degli effluenti stessi rendendoli disponibili all'utilizzo nei periodi più idonei sotto il profilo agronomico e nelle condizioni più adatte per l'utilizzazione.

2.<sup>74</sup> L'elenco indicativo dei trattamenti di cui al comma 1 è riportato nell'allegato 4, tabella 1 del presente regolamento. E' consentito l'utilizzo di tipologie di trattamento diverse da quelle indicate nella citata tabella a condizione di garantire prestazioni non inferiori a quelle dei trattamenti di cui alla tabella stessa.

3.<sup>75</sup> I trattamenti non devono comportare l'addizione agli effluenti di allevamento di sostanze che, in ragione della loro natura o concentrazione, possono potenzialmente essere dannose per il suolo, le colture, gli animali e l'uomo.

## Art. 26

## Caratteristiche dello stoccaggio e dell'accumulo dei materiali palabili e non palabili

1.<sup>76</sup> Gli effluenti di allevamento destinati all'utilizzazione agronomica devono essere raccolti in contenitori per lo stoccaggio dimensionati secondo i parametri indicati nell'allegato 4, capi 3 e 4, del presente regolamento, al fine di garantire una capacità sufficiente a raccogliere e conservare gli effluenti di allevamento prodotti nei periodi in cui l'impiego agricolo è limitato o impedito da motivazioni agronomiche, climatiche o normative.

2.<sup>77</sup> Lo stoccaggio dei materiali palabili e non palabili deve avvenire secondo le modalità e i criteri di cui all'allegato 4, capi 2 e 4 del presente regolamento.

3.<sup>78</sup> I liquidi di sgrondo dei materiali palabili vengono assimilati, per quanto riguarda il periodo di stoccaggio, ai materiali non palabili secondo le modalità previste nell'allegato 4, capo 4 del presente regolamento.

4.<sup>79</sup> Nelle aziende con produzione inferiore a 600 chilogrammi di azoto al campo, gli effluenti devono essere raccolti e conservati, prima dello spandimento, secondo le modalità previste dalle disposizioni locali vigenti in materia. Ove non presenti vige l'obbligo del rispetto dei parametri indicati nell'allegato 4, capi 3 e 4 del presente regolamento.

4 bis.<sup>80</sup> Per le lettiere degli allevamenti avicoli a ciclo produttivo inferiore a novanta giorni si applicano le disposizioni di cui all'allegato 4, capi 2 e 3 del presente regolamento.

5. I contenitori esistenti per i materiali palabili e non palabili devono essere adeguati entro il 31 dicembre 2011.<sup>81</sup>

## Art. 27

## Accumulo temporaneo di letami

1.<sup>82</sup> L'accumulo temporaneo di letami e di lettiere esauste di allevamento di avicunicoli, esclusi gli altri materiali assimilati, definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera l), è praticato ai soli fini dell'utilizzazione agronomica e deve avvenire sui terreni utilizzati per lo spandimento. La quantità di letame accumulato deve essere funzionale alle esigenze delle colture.

2.<sup>83</sup> L'accumulo temporaneo non è ammesso a distanza inferiore a:  
a) 5 metri dalle scoline;

b) 40 metri dalle sponde dei corpi idrici tipizzati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera x ter) della legge regionale come individuati dalla Giunta regionale, fatte salve disposizioni diverse che il comune può disporre in ragione di particolari condizioni;

c) 40 metri dalle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971, quali il Padule Diaccia Botrona, il Lago di Burano, la Laguna di Orbetello, il padule di Bolgheri così come individuate dalla deliberazione della Giunta regionale 15 marzo 2004 n. 231.

3. L'accumulo temporaneo non è ammesso nelle zone di rispetto primarie delle aree di salvaguardia di cui all'articolo 18 della l.r. 38/2004 con un minimo di 200 metri di raggio dal punto di captazione e nelle aree di salvaguardia di cui all'articolo 94 del decreto legislativo.

4.<sup>84</sup> L'accumulo temporaneo è ammesso su terreni con un adeguato coefficiente di permeabilità di K minore di 10-7 cm/s.

5.<sup>85</sup> L'accumulo temporaneo è ammesso per un periodo non superiore a novanta giorni e solo dopo uno stoccaggio di almeno novanta giorni.

6. In caso di accumulo temporaneo in campo di durata inferiore a trenta giorni non è necessario realizzare l'impermeabilizzazione del suolo.

7. L'accumulo temporaneo non deve essere ripetuto nello stesso luogo nell'ambito di una stessa annata agraria.

8. L'accumulo temporaneo deve essere di forma e dimensioni tali da garantire una buona aerazione della massa, deve essere realizzato su aree provviste di idonea impermeabilizzazione del suolo e al fine di non generare liquidi di sgrondo devono essere adottate le misure necessarie per effettuare il drenaggio completo del percolato prima del trasferimento in campo ed evitare infiltrazioni di acque meteoriche.

#### Art. 28<sup>86</sup>

##### Criteri generali per l'utilizzazione agronomica delle acque reflue agroalimentari

1. L'utilizzazione agronomica delle acque reflue agroalimentari di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c) è consentita se sono garantiti:

- a) la tutela dei corpi idrici e, per gli stessi il non pregiudizio del raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui al titolo II della parte III del decreto legislativo;
- b) l'effetto concimante o ammendante o irriguo sul suolo e la commisurazione della quantità di azoto efficiente e di acqua applicata ai fabbisogni quantitativi e temporali delle colture;
- c) il rispetto delle norme igienico sanitarie, di tutela ambientale e urbanistiche.

2. E' esclusa l'utilizzazione agronomica:

- a) delle acque derivanti dal lavaggio degli spazi esterni non connessi al ciclo produttivo;
- b) per il settore vitivinicolo, delle acque derivanti da processi enologici speciali come ferrocianurazione e desolfurazione dei mosti muti, produzione di mosti concentrati e di mosti concentrati rettificati;
- c) per il settore lattiero - caseario, nelle aziende che trasformano un quantitativo di latte superiore a 100.000 litri all'anno, del siero di latte, del latticello, della scotta e delle acque di processo delle paste filate.

3. Salvo quanto disposto al comma 2, lettera c), per le aziende che trasformano quantitativi superiori a 100.000 litri l'anno, l'utilizzazione agronomica delle acque reflue addizionate con siero, scotta, latticello e acque di processo delle paste filate, è consentita solo su terreni agricoli con le seguenti caratteristiche:

- a) pH superiore a 8.0;
- b) calcare totale non inferiore al 20 per mille;
- c) buona aerazione;
- d) falda al di sotto dei 20 metri;
- e) tali da evitare il ruscellamento.

4. La scelta delle tecniche di distribuzione deve tenere conto delle caratteristiche idrogeologiche, geomorfologiche e pedologiche del sito, delle condizioni del suolo, del tipo di acqua, delle colture praticate e della loro fase vegetativa. La tecnica prescelta deve comunque assicurare:
- a) il contenimento della formazione e della diffusione, per deriva, di aerosol verso aree non interessate da attività agricola, comprese le abitazioni isolate e le vie pubbliche di traffico veicolare;
  - b) la prevenzione del rischio di ruscellamento, di lisciviazione e di percolazione dei nutrienti nei corpi idrici sotterranei;
  - c) la formazione di odori sgradevoli;
  - d) l'elevata utilizzazione degli elementi nutritivi;
  - e) l'uniformità di applicazione delle acque.
5. La distribuzione delle acque reflue agroalimentari deve essere realizzata ai fini del massimo contenimento della lisciviazione dei nitrati al di sotto delle radici e dei rischi di ruscellamento di composti azotati.
6. Nel caso di utilizzazione agronomica delle acque reflue agroalimentari al di fuori del periodo di durata della coltura principale, nei suoli soggetti a forte erosione, la fertirrigazione può essere effettuata solo ove sia garantita una copertura dei suoli tramite vegetazione spontanea, coltura intercalare o di copertura o, in alternativa, altre pratiche colturali atte a ridurre la lisciviazione dei nitrati.
7. Le tecniche di distribuzione delle acque reflue devono essere finalizzate a massimizzare l'efficienza dell'acqua e dell'azoto in funzione del fabbisogno delle colture.
8. Le dosi di applicazione non devono essere comunque superiori a un terzo del fabbisogno irriguo delle colture, indicate nella tabella dell'allegato 4, capo 6, comma 5 del presente regolamento.
9. L'utilizzazione agronomica delle acque reflue agroalimentari deve avvenire con metodi irrigui che assicurano un'elevata efficienza distributiva delle acque, applicando per ogni intervento volumi adeguati a riportare alla capacità idrica di campo lo strato di terreno maggiormente esplorato dalle radici della coltura, al fine di limitare le perdite dal sistema suolo – pianta.
10. L'utilizzazione agronomica delle acque reflue agroalimentari deve avvenire previa verifica del livello di salinità delle stesse, in particolare, di quelle prodotte da caseifici e stabilimenti per la lavorazione di carne essiccata, affumicata, salata e insaccati il cui livello di salinità espressa come rapporto di adsorbimento di sodio (sodium adsorption ratio – SAR) è inferiore a 10.
11. Alle acque reflue agroalimentari si applicano i divieti e le disposizioni di utilizzazione già previsti per i liquami all'articolo 24 bis.
12. Per i contenitori ove avvengono lo stoccaggio e il trattamento delle acque reflue agroalimentari devono essere rispettate le disposizioni di cui all'allegato 4, capo 6 del presente regolamento.
13. Per le acque reflue possono essere previste forme di utilizzazione di indirizzo agronomico diverse da quelle considerate, quali la veicolazione dei prodotti fitosanitari o fertilizzanti.

Art. 29<sup>87</sup>

Comunicazione ai fini dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue agroalimentari

1. L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento deve essere comunicata dal soggetto produttore o utilizzatore allo sportello unico delle attività produttive (SUAP) del <sup>88</sup> comune nel quale ricade il centro aziendale almeno trenta giorni prima dell'inizio delle attività,<sup>89</sup> secondo le seguenti modalità:

- a) le imprese con produzione e utilizzazione superiore a 41.500 chilogrammi di azoto al campo per anno da effluenti di allevamento devono presentare la comunicazione, avente il contenuto di cui all'allegato 4, capo 5, comma 1 del presente regolamento, unitamente al PUA di cui all'articolo 23, commi 9 e 10;
- b) le imprese con produzione o utilizzazione uguale o inferiore a 41.500 chilogrammi e superiore a 6.000 chilogrammi di azoto al campo per anno da effluenti di allevamento, devono presentare la comunicazione avente il contenuto di cui all'allegato 4, capo 5, comma 1 del presente regolamento;
- c) le imprese con produzione o utilizzazione uguale o inferiore a 6.000 chilogrammi e uguale o superiore a 3.000 chilogrammi di azoto al campo per anno da effluenti di allevamento, devono presentare la comunicazione semplificata avente il contenuto di cui all'allegato 4, capo 5, comma 2 del presente regolamento;
- d) le imprese di produzione o utilizzazione inferiori a 3.000 chilogrammi di azoto al campo per anno da effluenti di allevamento, sono esonerate dalla presentazione della comunicazione e del PUA.

2.<sup>90</sup> La comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento ha validità quinquennale, salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35).

2 bis.<sup>91</sup> Durante il periodo di validità della comunicazione, almeno trenta giorni prima dell'inizio delle attività di spandimento, il soggetto produttore o utilizzatore comunica allo SUAP le eventuali variazioni intervenute negli elementi di cui all'allegato 4, capo 5.

3. Qualora le fasi di produzione, di trattamento, di stoccaggio e di spandimento degli effluenti di allevamento sono effettuate da soggetti diversi, la comunicazione, con le modalità di cui al comma 1, lettere a), b) e c) è effettuata:

- a) dall'utilizzatore allo SUAP del <sup>92</sup> comune in cui ricadono i siti di spandimento, indicando la provenienza dell'effluente di allevamento utilizzato;
- b) dal produttore allo SUAP del <sup>93</sup> comune in cui ricade il centro aziendale, per le sole attività relative alla produzione di effluenti di allevamento.

4. Nel caso di particolari modalità di gestione e trattamento degli effluenti la quantità e le caratteristiche degli stessi possono essere determinate senza utilizzare i valori di cui all'allegato 4, tabella 3 del presente regolamento. Alla comunicazione deve, in tal caso, essere allegata una relazione tecnica corredata da dati rilevati direttamente in azienda, derivanti dall'attuazione di uno specifico piano di campionamento di cui è fornita dettagliata descrizione nella stessa relazione tecnica.

5. La comunicazione semplificata per l'utilizzazione agronomica delle acque reflue agroalimentari, di cui all'allegato 4, capo 5, comma 3, del presente regolamento, deve essere presentata ogni anno allo SUAP del <sup>94</sup> comune nel quale ricade il centro aziendale, dal legale rappresentante dell'azienda che le produce e intende utilizzarle, almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'attività di utilizzazione.

### Capo III

#### Procedure e modalità per l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e lo spandimento delle sanse umide

#### Art. 30

#### Ambito di applicazione

1. Il presente capo disciplina in particolare le procedure e le modalità per:

- a) l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione sulla base di quanto previsto all'articolo 12, commi 1, lettera b) e 4 della legge regionale;

b) lo spandimento delle sanse umide dei frantoi oleari sulla base delle disposizioni di cui alla legge 11 novembre 1996, n. 574 (Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari) e dal decreto ministeriale 6 luglio 2005 (Criteri e norme tecniche per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione degli scarichi dei frantoi oleari, di cui all'art 38 del D.Lgs 11 maggio 1999 n. 152).

#### Art. 31

##### Comunicazione ai fini dello spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide

1. La comunicazione di cui all'articolo 3 della l. 574/1996 deve essere presentata allo SUAP del <sup>95</sup> comune in cui ricade il sito di spandimento dal legale rappresentante del frantoio che le produce e intende avviare allo spandimento, sul terreno ad uso agricolo, le acque di vegetazione e/o le sanse umide.

2. La comunicazione di cui al comma 1 è presentata ogni anno almeno trenta giorni prima dell'inizio dello spandimento, salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 3 del d.p.r. 59/2013.<sup>96</sup>

3. La comunicazione per il primo spandimento contiene i dati indicati nell'allegato 4, capo 7, sezione 7.1 e la relazione tecnica con i dati di cui all'allegato 4, capo 7, sezione 7.2 del presente regolamento.

4. La comunicazione per gli spandimenti successivi al primo contiene:

a) i dati di cui all'allegato 4, capo 7, sezione 7.1, lettere A e B e i dati di cui alla lettera C solo nel caso in cui siano intervenute variazioni;

b) i dati di cui all'allegato 4, capo 7, sezione 7.2 solo nel caso in cui siano intervenute variazioni. Se le variazioni interessano il punto 5 della lettera A o i punti a), b) e c) della lettera B possono essere comunicate ad integrazione dei dati di cui alla lettera a) di questo comma.

5. Per i frantoi aventi capacità effettiva di lavorazione uguale od inferiore a due tonnellate di olive nelle otto ore, la comunicazione per il primo spandimento contiene le informazioni di cui all'allegato 4, capo 7, sezione 7.1 escluse quelle al punto D, lettera a), n. 4 e al punto D, lettera b) e lettera c). La comunicazione per gli spandimenti successivi al primo contiene i dati di cui al comma 4, lettera a).

6. Lo SUAP<sup>97</sup> entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione trasmette una copia della stessa all'ARPAT per la verifica periodica delle operazioni di spandimento di cui dell'articolo 9 della l. 574/1996.

7. Il comune sulla base delle informazioni contenute nella comunicazione può impartire specifiche prescrizioni ivi inclusa la riduzione dei limiti di accettabilità di cinquanta metri cubi per ettaro di superficie interessata nel periodo di un anno per le acque di vegetazione provenienti da frantoi a ciclo tradizionale e di ottanta metri cubi per ettaro di superficie interessata nel periodo di un anno per le acque di vegetazione provenienti da frantoi a ciclo continuo come previsti dall'articolo 2 della l. 574/1996.

#### Art. 32

##### Modalità e tempi di spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide

1. Lo spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide deve essere praticato nel rispetto di criteri generali di migliore utilizzazione delle sostanze nutritive ed ammendanti e dell'acqua in esse contenuta tenuto conto delle caratteristiche pedogeomorfologiche, ideologiche ed agroambientali del sito e delle norme igienico-sanitarie, di tutela ambientale ed urbanistiche.

2. Lo spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide deve essere realizzato assicurando una idonea distribuzione ed incorporazione delle sostanze sui terreni in modo da non mettere in pericolo l'approvvigionamento idrico e nuocere alle risorse viventi ed al sistema ecologico. In particolare, lo

spandimento si intende realizzato in modo tecnicamente corretto solo nel caso di distribuzione uniforme del carico idraulico sull'intera superficie dei terreni in modo da evitare fenomeni di ruscellamento.

3. Lo spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide deve essere concluso entro il 31 marzo di ogni anno salvo deroga concessa dal comune ove ricade il sito di spandimento. La deroga può essere concessa su richiesta motivata del legale rappresentante del frantoio. Il comune può concedere la deroga disponendo che il periodo massimo per lo spandimento non può superare la data del 30 giugno e dando eventuali prescrizioni a tutela dell'ambiente e della salute. In caso di deroga le acque di vegetazione e le sanse umide devono essere interrate immediatamente.<sup>98</sup>

#### Art. 33

##### Divieti di spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide

1. Fatti salvi i divieti previsti dalla l. 574/96 è vietato lo spandimento su terreni non adibiti ad uso agricolo, delle acque di vegetazione e delle sanse umide:

- a)<sup>99</sup> entro 10 metri dalle sponde dei corpi idrici tipizzati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera x ter) della legge regionale come individuati dalla Giunta regionale e dagli inghiottitoi e doline ove non diversamente specificato dagli strumenti di pianificazione.
- b) entro 20 metri dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali significativi così come definiti dalla deliberazione del Consiglio regionale 25 gennaio 2005, n. 6 (Approvazione del piano di tutela delle acque);
- c) entro 20 metri dalle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971;
- d) entro 200 metri dalle abitazioni poste nel centro abitato così come definito dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);
- e) sui terreni con pendenza superiore al 15 per cento privi di sistemazione idraulico-agraria;
- f) nei boschi;
- g) nei giardini ed aree di uso pubblico;
- h)<sup>100</sup> nelle zone di rispetto primarie delle aree di salvaguardia di cui all'articolo 18 della l.r. 38/2004 con un minimo di 200 metri di raggio dal punto di captazione e nelle aree di salvaguardia di cui all'articolo 94 del decreto legislativo nelle more della disciplina di cui all'articolo 94, comma 5, lettera d) dello stesso.
- i) nelle aree di cava;
- j) nei terreni investiti da colture orticole in atto;
- k) nei terreni in cui siano localizzate falde che possono venire a contatto con le acque di percolazione del suolo e comunque nei terreni in cui siano localizzate falde site ad una profondità inferiore a 10 metri;
- l) nei terreni gelati, innevati, saturi d'acqua e inondati.

2. La distribuzione delle acque di vegetazione e delle sanse umide è consentita su terreni con pendenza compresa tra il 15 per cento al 25 per cento se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:

- a) si utilizzino mezzi che contemporaneamente distribuiscono ed interrano le acque di vegetazione e le sanse umide;
- b) vi sia la presenza di terreno inerbito artificialmente o naturalmente;
- c) siano presenti sistemazioni idrauliche agrarie;
- d) non dia origine a fenomeni di ruscellamento.

#### Art. 34

##### Modalità di stoccaggio delle acque di vegetazione e delle sanse umide

1. Nelle fasi di stoccaggio delle acque di vegetazione e delle sanse umide è vietata la miscelazione delle stesse con effluenti di allevamento, acque reflue agroalimentari o con i rifiuti di cui alla parte IV del decreto legislativo.

2. Nelle fasi di stoccaggio è vietata altresì la miscelazione delle acque di vegetazione e delle sanse umide con residui agricoli derivanti da pratiche agronomiche.



3. I contenitori di stoccaggio devono avere capacità sufficiente a contenere le acque di vegetazione e le sanse umide nei periodi in cui l'impiego agricolo è impedito da motivazioni agronomiche, climatiche o da disposizioni normative.

4. La capacità dei contenitori di stoccaggio delle acque di vegetazione è calcolata in base ai seguenti parametri:

- a) volume delle acque di vegetazione e le eventuali acque di lavaggio delle olive e degli impianti prodotte in quindici giorni sulla base della potenzialità effettiva di lavorazione del frantoio nelle otto ore;
- b) apporti delle precipitazioni, che possono incrementare il volume delle acque se non si dispone di coperture adeguate;
- c) franco di sicurezza, di almeno 10 centimetri. Il franco deve essere sempre libero dalle acque di vegetazione.

5. L'eventuale scarico delle acque di lavaggio delle olive, non ricomprese nella determinazione della capacità di stoccaggio, è regolamentato dalla vigente normativa sullo scarico di acque reflue.

6.<sup>101</sup> Le acque di vegetazione e le sanse umide, prima dell'utilizzazione agronomica, possono essere conferite anche ad un contenitore di stoccaggio ubicato fuori del frantoio. In tal caso, presso il frantoio, devono essere conservati i contratti di conferimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide oppure i documenti che dimostrino l'effettivo trasferimento ad altri soggetti e la capacità dei contenitori presenti nel frantoio è ridotta in proporzione al volume trasferito.

7. Il fondo e le pareti dei contenitori di stoccaggio delle acque di vegetazione e delle sanse umide devono essere impermeabilizzati mediante materiale naturale o artificiale; nel caso di contenitori in terra, gli stessi devono essere dotati, attorno al piede esterno dell'argine, di un fosso di guardia perimetrale adeguatamente dimensionato e isolato dalla normale rete scolante e, qualora il suolo che li delimita presenti un coefficiente di permeabilità K inferiore a  $1 \cdot 10^{-7}$  cm/s, il fondo e le pareti devono essere impermeabilizzati con manto artificiale posto su un adeguato strato di argilla di riporto.

8. E' obbligatorio prevedere forme di copertura per i contenitori di stoccaggio di nuova costruzione, situati nei centri abitati.

#### Art. 35

##### Modalità di trasporto delle acque di vegetazione e delle sanse umide

1. Il trasporto delle acque di vegetazione o delle sanse umide è effettuato in contenitori chiusi.

2. Salvo quanto previsto ai commi 4 e 5, per il trasporto di acque di vegetazione o delle sanse umide è predisposto dal legale rappresentante del frantoio, da cui si originano le acque di vegetazione o le sanse umide trasportate, un documento di accompagnamento numerato progressivamente datato e redatto in triplice copia.

3. Il documento di accompagnamento contiene le seguenti informazioni:

- a) gli estremi identificativi del frantoio da cui originano le acque di vegetazione o le sanse umide trasportate costituiti da: denominazione, ragione sociale, indirizzo della sede legale o unità locale dello stabilimento, e i dati identificativi del legale rappresentante;
- b) la quantità delle acque di vegetazione o delle sanse trasportate espressa in metri cubi;
- c) l'identificazione del mezzo di trasporto;
- d) gli estremi identificativi del destinatario e l'ubicazione del sito di spandimento;
- e) gli estremi della comunicazione redatta dal legale rappresentante del frantoio da cui originano le acque di vegetazione o le sanse umide trasportate.

4. Il documento di cui al comma 2 non è predisposto nel caso in cui le acque di vegetazione o le sanse umide sono trasportate all'interno dell'azienda che le produce e le utilizza, senza percorrere strade o vie non in possesso dell'azienda stessa. In tal caso è predisposta e tenuta aggiornata una scheda in cui sono riportati l'individuazione del sito di spandimento, la data di distribuzione e le quantità in metri cubi delle acque di vegetazione o delle sanse umide utilizzate.

5. Il documento di cui al comma 2 non è predisposto nel caso in cui le acque di vegetazione o le sanse umide sono conferite in un contenitore di stoccaggio, al di fuori del frantoio che le ha prodotte. In tal caso è predisposta e tenuta aggiornata una scheda in cui sono riportati gli estremi identificativi del frantoio, l'ubicazione del contenitore di stoccaggio e le quantità di acque trasportate espresse in metri cubi. Tale scheda è redatta in duplice copia. Una copia è conservata presso il frantoio e l'altra accompagna il trasporto delle acque di vegetazioni o delle sanse umide.

6. I documenti del presente articolo sono conservati, per almeno due campagne olearie di riferimento, dal legale rappresentante del frantoio, dal trasportatore e dal titolare del sito di spandimento. Nel caso in cui i soggetti interessati coincidono parzialmente o totalmente la documentazione è prodotta in duplice o unica copia.

#### Art. 36

##### Controlli e relazioni periodiche relativi alle acque di vegetazione e delle sanse umide

1. Il controllo su campo dell'attività di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide è definito nei programmi annuali delle attività dell'ARPAT.

2. I risultati dei controlli di cui al comma 1 sono comunicati al comune. Il comune sulla base dei suddetti controlli può impartire specifiche prescrizioni ivi inclusa la riduzione dei limiti di accettabilità ai sensi dell'articolo 2, comma 2 della l. 574/96.

3. L'ARPAT entro il 15 marzo<sup>102</sup> dell'anno successivo comunica alla Regione una relazione sull'applicazione del presente capo. La relazione contiene, in particolare, i dati delle ispezioni effettuate dagli organi preposti, con riferimento al numero ed ai relativi risultati, nonché le informazioni sulle sanzioni amministrative e i procedimenti penali avviati.

#### Titolo IV bis<sup>103</sup>

##### ZONE VULNERABILI DA NITRATI - PROGRAMMA D'AZIONE OBBLIGATORIO

#### Capo I<sup>104</sup>

##### Ambito di applicazione

#### Art. 36 bis<sup>105</sup>

##### Ambito di applicazione

1. Il presente titolo definisce il programma d'azione obbligatorio per la tutela e il risanamento delle acque dai nitrati di origine agricola e si applica alle zone vulnerabili perimetrate.

2. L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue agroalimentari disciplinata dal presente titolo è finalizzata all'utilizzo delle acque a fini irrigui per il recupero delle sostanze nutritive e ammendanti.

Capo II<sup>106</sup>

Procedure e modalità per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue agroalimentari nelle zone vulnerabili da nitrati

Art. 36 ter<sup>107</sup>

Disposizioni di rinvio

1. Nelle zone vulnerabili da nitrati si applicano:

- a) i criteri per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e degli ammendanti organici di cui all'articolo 23, commi da 1 a 5;
- b) le disposizioni relative alle modalità di trasporto degli effluenti di allevamento e delle acque reflue agroalimentari di cui all'articolo 22;
- c) i criteri generali per l'utilizzazione delle acque reflue agroalimentari di cui all'articolo 28;
- d) le disposizioni relative ai trattamenti degli effluenti di allevamento di cui all'articolo 25;
- e) le disposizioni relative all'accumulo temporaneo di letami di cui all'articolo 27;
- f) le disposizioni relative alle caratteristiche dello stoccaggio e dell'accumulo dei materiali palabili e non palabili di cui all'articolo 26, commi 1, 2, 3, 4 e 4 bis.

Art. 36 quater<sup>108</sup>

Criteri per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e l'utilizzo dei concimi azotati e degli ammendanti organici

1. Nelle zone vulnerabili da nitrati si applicano i criteri generali per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'articolo 23, commi da 1 a 5.

2. L'utilizzazione degli effluenti d'allevamento e l'utilizzo dei concimi azotati e degli ammendanti organici deve essere effettuata nel rispetto del bilancio dell'azoto delle colture e nei periodi compatibili con le esigenze delle stesse. In particolare le quantità impiegate devono tenere conto:

- a) del reale fabbisogno delle colture;
- b) della mineralizzazione netta dei suoli;
- c) degli apporti degli organismi azoto – fissatori.

3. Le tecniche di distribuzione devono inoltre assicurare:

- a) la corretta applicazione al suolo sia di concimi azotati e di ammendanti organici di cui al d.lgs. 75/2010, sia di effluenti di allevamento conformemente alle disposizioni di cui al CBPA;
- b) l'utilizzazione degli elementi nutritivi in misura elevata, ottenibile con un insieme di buone pratiche che comprendono la somministrazione dei fertilizzanti azotati il più vicino possibile al momento della loro utilizzazione, il frazionamento della dose con il ricorso a più applicazioni ripetute nell'anno e il ricorso a mezzi di spandimento atti a minimizzare le emissioni di azoto in atmosfera;
- c) l'adozione di pratiche irrigue conformi alle disposizioni di cui al CBPA.

4. La quantità di effluente di allevamento non deve in ogni caso determinare un apporto di azoto superiore a 170 chilogrammi per ettaro e per anno.

5. Le quantità di cui al comma 4 devono essere determinate come quantitativo medio aziendale, calcolato sulla base dei valori di cui all'allegato 4 del presente regolamento, comprensive delle deiezioni depositate dagli animali quando sono tenuti al pascolo e degli eventuali fertilizzanti organici derivanti dagli effluenti di allevamento di cui al d.lgs.75/2010.

6. Per le aziende di cui all'articolo 36 nonies, comma 2, lettera a) le dosi di effluente di allevamento applicate e l'eventuale integrazione di fertilizzanti azotati devono essere giustificate dal PUA, da compilare secondo le modalità previste dall'allegato 4 del presente regolamento

7. Il PUA si basa sull'equazione di bilancio fra gli apporti di elementi fertilizzanti azotati e le asportazioni dell'elemento da parte della coltura ed ha validità per un periodo non superiore a cinque anni dalla comunicazione.

8. Oltre alla redazione del PUA, l'impresa deve provvedere alla registrazione delle date di esecuzione degli interventi di fertilizzazione al fine di verificare il rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento.

Art. 36 quinquies<sup>109</sup>

Divieti relativi all'utilizzazione agronomica dei letami e all'utilizzo dei fertilizzanti azotati e degli ammendanti organici

1. L'utilizzazione agronomica dei letami è vietata nei casi di cui all'articolo 24, comma 1.
2. L'utilizzazione agronomica dei letami è altresì vietata su terreni con pendenza media, riferita a un'area aziendale omogenea oggetto di spandimento, superiore al 25 per cento.
3. L'utilizzazione agronomica dei letami e l'utilizzo dei fertilizzanti azotati e degli ammendanti organici è vietata entro:
  - a) 10 metri dalle sponde dei corpi idrici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera x ter) della legge regionale, come individuati dalla Giunta regionale;
  - b) 25 metri di distanza:
    - 1) dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali, marino – costiere e di transizione, risultanti come corpi idrici tipizzati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera x ter) della legge regionale, come individuati dalla Giunta regionale;
    - 2) nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971, quali il Padule Diaccia Botrona, il Lago di Burano, la Laguna di Orbetello, il padule di Bolgheri così come individuate dalla deliberazione della Giunta regionale 15 marzo 2004 n. 231.
4. Nelle fasce di divieto è obbligatoria una copertura vegetale permanente, anche spontanea o tramite coltura intercalare, coltura di copertura, quali catch – crops, sovescio, prato, prato – pascolo, pascolo o normale coltura in rotazione.
5. Le disposizioni di cui al comma 3, lettera a) non si applicano ai canali artificiali a esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali, e ai canali arginati.
6. Le distanze dai corpi idrici sono misurate:
  - a) per i corsi di acqua in senso orizzontale a partire dal piede interno dell'argine o in mancanza di esso dal ciglio di sponda del corso;
  - b) per le acque marino – costiere e quelle lacuali dall'inizio dell'arenile.
7. L'utilizzo dei concimi azotati e degli ammendanti organici di cui al d.lgs. 75/2010 è vietato nelle ventiquattro ore precedenti l'intervento irriguo, nel caso di irrigazione a scorrimento per i concimi non interrati.
8. L'utilizzazione agronomica dei letami e dei materiali ad essi assimilati e l'utilizzo dei concimi azotati, degli ammendanti organici, di cui al d.lgs. 75/2010 sono vietati nella stagione autunno – invernale:
  - a) a partire dal 1° dicembre per novanta giorni;
  - b) a partire dal 1° novembre per centoventi giorni, per le deiezioni avicunicole essiccate con processo rapido a tenore di sostanza secca superiore al 65 per cento.
9. L'utilizzazione agronomica dei letami e dei materiali ad essi assimilati è altresì vietata dal 1° luglio al 31 agosto di ogni anno, salva tempestiva lavorazione meccanica del terreno.

10. Per le coltivazioni annuali che vengono seminate o trapiantate nella stagione autunno – invernale, quali quelle orticole, floricole, vivaistiche, cerealicole e generalmente per i seminativi vernini il periodo di divieto di cui al comma 8, può essere anticipato o ritardato fino a un massimo di trenta giorni rispetto al 1° dicembre o al 1° novembre, purché venga rispettato un tempo complessivo di sospensione pari a novanta giorni. La variazione del periodo di divieto deve essere riportata nel piano di concimazione di cui all'articolo 36 septies, comma 1 o nel PUA, di cui all'articolo 23, commi 9 e 10.

11. In presenza di colture ortofloricole in pieno campo, che utilizzano l'azoto in misura significativa anche nella stagione autunno – invernale, è possibile interrompere il divieto di utilizzo dei concimi azotati, di cui al comma 8, nel periodo 1° - 15 dicembre e 15 - 30 gennaio. In tal caso il periodo di sospensione di novanta giorni deve tener conto del numero dei giorni effettivi di interruzione del divieto.

12. Per le coltivazioni protette il periodo di divieto di cui al comma 8 non si applica qualora la somministrazione di letami e dei materiali a essi assimilati, di concimi azotati e degli ammendanti organici di cui al d.lgs. 75/2010 è strettamente correlata al loro fabbisogno.

#### Art. 36 sexies<sup>110</sup>

##### Divieti di utilizzazione agronomica dei liquami

1. L'utilizzazione agronomica dei liquami è vietato nei casi di cui all'articolo 24 bis, commi 1 e 5.
2. L'utilizzazione agronomica dei liquami è altresì vietata:
  - a) su terreni con pendenza media, riferita a un'area aziendale omogenea oggetto di spandimento, superiore al 10 per cento, salvo quanto previsto al comma 6<sup>111</sup>;
  - b) entro 10 metri dalle sponde dei corpi idrici tipizzati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera x ter), della legge regionale come individuati dalla Giunta regionale;
  - c) entro 30 metri di distanza:
    - 1) dall'inizio dell'arenile delle acque marino – costiere, lacuali e di transizione risultanti come corpi idrici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera x ter) della legge regionale come individuati dalla Giunta regionale;
    - 2) nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971, quali il Padule Diaccia Botrona, il Lago di Burano, la Laguna di Orbetello, il padule di Bolgheri così come individuate dalle deliberazioni della Giunta regionale 15 marzo 2004, n. 231;
  - d) entro 50 metri dalle strade statali, regionali, provinciali e dalle abitazioni esterne all'azienda agricola, a eccezione delle superfici nelle zone a prevalente o esclusiva funzione agricola e le relative sottozone qualora il liquame è interrato entro dodici ore dallo spandimento.
3. Nelle fasce di divieto è obbligatoria una copertura vegetale permanente anche spontanea o tramite coltura intercalare, coltura di copertura, quali catch – crops, sovescio, prato, prato – pascolo, pascolo o normale coltura in rotazione e, ove possibile, è raccomandata la costituzione di siepi o altre superfici boscate.
4. Le disposizioni del comma 2, lettera b) non si applicano ai canali artificiali a esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali e ai canali arginati.
5. Le distanze dai corpi idrici sono misurate:
  - a) per i corsi di acqua in senso orizzontale a partire dal piede interno dell'argine o in mancanza di esso dal ciglio di sponda del corso;
  - b) per le acque marino-costiere e quelle lacuali dall' inizio dell'arenile.
6. La distribuzione del liquame nell'ambito della superficie oggetto di spandimento può avvenire per pendenze superiori al 10 per cento fino ad un massimo del 20 per cento rispettando almeno una delle seguenti condizioni:
  - a) liquame distribuito in almeno due volte con intervallo di tempo superiore a ventiquattro ore su terreni non saturi di umidità utilizzando bassa pressione ed interrimento entro le dodici ore dalla distribuzione;

questa pratica eseguita generalmente in presemina. Ogni volta non può essere superata la quantità di liquame corrispondente a 100 chilogrammi di azoto per ettaro di superficie interessata dalla distribuzione;

b) su terreni non saturi di acqua, spargimento del liquame a raso in bande o superficiale a bassa pressione almeno in due frazioni con intervallo di tempo superiore a cinque giorni su colture seminatrici, di secondo raccolto, permanenti o prative; questa pratica è generalmente eseguita in copertura;

c) presenza di terreno inerbito artificialmente o naturalmente e l'assenza di fenomeni di ruscellamento;

d) presenza di sistemazioni idraulico – agrarie e l'assenza di fenomeni di ruscellamento.

7. La distribuzione di liquami tramite mezzi che contemporaneamente li distribuiscono e li interrano permette di utilizzare terreni con pendenze fino al 25 per cento, se sono rispettate almeno una delle condizioni di cui al comma 6, e quando il quantitativo di azoto annuale, comunque non superiore a 170 chilogrammi di azoto per gli effluenti di allevamento, non supera i 210 chilogrammi per ettaro.

8. L'utilizzo dei liquami è altresì vietato nei seguenti periodi:

- a) dal 1° dicembre alla fine di febbraio nei terreni con prati, cereali autunno – vernini, colture ortive, arboree con inerbimento permanente;
- b) dal 1° novembre alla fine di febbraio nei terreni destinati ad altre colture.

9. Per le coltivazioni annuali, che vengono seminate o trapiantate nella stagione autunno – invernale, quali quelle orticole, floricole, vivaistiche, cerealicole e per i seminativi vernini, il periodo di divieto di cui al comma 8 può essere anticipato o ritardato a livello aziendale fino a un massimo di trenta giorni rispetto al 1° dicembre o al 1° novembre, se è rispettato un tempo complessivo di sospensione pari, rispettivamente, a novanta e centoventi giorni. La variazione del periodo di divieto deve essere riportata nel piano di concimazione di cui all'articolo 36 septies, comma 1, o nel PUA di cui all'articolo 23, commi 9 e 10.

10. Per le coltivazioni protette, qualora la somministrazione di liquami è strettamente correlata al loro fabbisogno, il periodo di divieto di cui al comma 8 non si applica.

#### Art. 36 septies<sup>12</sup>

##### Norme tecniche per la gestione della fertilizzazione azotata di sintesi

1. Le imprese agricole che non devono presentare il PUA, devono determinare le quantità di azoto da distribuire alle singole colture praticate in azienda elaborando, secondo le modalità di cui all'allegato 4, capo 1 del presente regolamento, un piano di concimazione, che deve essere conservato in azienda. Oltre al piano di concimazione l'impresa deve registrare le date di esecuzione degli interventi di fertilizzazione e le modalità di frazionamento, al fine di verificare il rispetto degli obblighi previsti dal presente articolo.

2. La predisposizione del piano di concimazione è obbligatoria per coloro che conducono a qualsiasi titolo una superficie complessiva superiore a 2.000 metri quadrati per colture in pieno campo e arboree e a 200 metri quadrati in coltura protetta, anche nel caso di utilizzo di azoto organico da effluenti di allevamento.

3. Per ridurre al minimo le perdite d'azoto per lisciviazione e ottimizzare l'efficienza della concimazione, è necessario distribuire l'azoto nelle fasi di maggiore necessità delle colture, favorendo il frazionamento del quantitativo totale in più distribuzioni.

4. Le concimazioni azotate devono essere eseguite in generale in presenza della coltura; possono essere eseguite in presemina o al momento della semina purché:

- a) sia limitato al massimo il periodo intercorrente tra fertilizzazione e semina;
- b) la somministrazione di azoto eseguita per le colture autunno – vernine non è superiore al 30 per cento del quantitativo di azoto complessivamente necessario alla coltura.



5. Non sono ammessi apporti in un'unica soluzione superiori al 60 per cento del quantitativo di azoto necessario alla coltura, calcolati secondo le modalità previste nell'allegato 4, capo 1 del presente regolamento. E' consentita la somministrazione in un'unica soluzione delle quantità di azoto necessarie alla coltura, calcolate secondo le modalità previste all'allegato 4, capo 1 del presente regolamento, quando queste risultano inferiori a 50 chilogrammi di azoto per ettaro.

6. Per le colture primaverili – estive non sono ammessi apporti in un'unica soluzione superiori a 100 chilogrammi di azoto per ettaro. Il presente comma non si applica alle colture che presentano fabbisogni in azoto per ettaro superiori a 170 chilogrammi.

Art. 36 octies<sup>113</sup>

Adeguamento dei contenitori dello stoccaggio dei materiali palabili e non palabili

1. Nelle zone vulnerabili di nuova perimetrazione l'adeguamento dei contenitori dello stoccaggio deve essere effettuato entro due anni dalla data di perimetrazione.

Art. 36 nonies<sup>114</sup>

Comunicazione ai fini dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue agroalimentari

1. All'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento si applicano le disposizioni dell'articolo 29, commi 2 e 4.

2. L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento deve essere comunicata dal soggetto produttore o utilizzatore allo SUAP del <sup>115</sup> comune nel quale ricade il centro aziendale, secondo le seguenti modalità:

- a) le imprese con produzione o utilizzazione di azoto superiore a 3.000 chilogrammi di azoto per anno da effluenti di allevamento devono presentare la comunicazione avente il contenuto di cui 29 all'allegato 4, capo 5, comma 1, del presente regolamento unitamente al PUA di cui all'articolo 36 quater, commi 6 e 7;
- b) le imprese con produzione o utilizzazione di azoto superiore o uguale a 600 chilogrammi e inferiore o uguale a 3.000 chilogrammi di azoto per anno da effluenti di allevamento devono presentare solo la comunicazione semplificata avente il contenuto rispettivamente di cui all'allegato 4, capo 5, comma 2 o 3 del presente regolamento;
- c) le imprese con produzione o utilizzazione inferiore a 600 chilogrammi di azoto per anno da effluenti di allevamento sono esonerate dalla presentazione della comunicazione.

3. Qualora le fasi di produzione, di trattamento, di stoccaggio e di spandimento degli effluenti di allevamento sono effettuate da soggetti diversi, la comunicazione, con le modalità di cui al comma 2, lettere a) e b) è effettuata:

- a) dall'utilizzatore al comune in cui ricadono i siti di spandimento, indicando la provenienza dell'effluente di allevamento utilizzato;
- b) dal produttore al comune in cui ricade il centro aziendale, per le sole attività relative alla produzione di effluenti di allevamento.

4. Per la comunicazione relativa all'utilizzazione agronomica delle acque reflue agroalimentari si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 5.

Art. 36 decies<sup>116</sup>

Controlli e monitoraggio

1. La Regione predisporre un piano di controllo sulle modalità di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e dei concimi azotati e degli ammendanti organici.

2. Il piano di controllo prevede sopralluoghi nelle imprese che sono tenute alla presentazione del PUA o della comunicazione, prendendo in considerazione i seguenti elementi:

- a) effettiva utilizzazione di tutta la superficie a disposizione indicata nel PUA;
- b) presenza delle colture indicate;
- c) rispondenza dei mezzi e delle modalità di spandimento dichiarate.

3. L'attività di controllo, in base al piano predisposto dalla Regione, deve tenere conto di tutte le tipologie di impresa presenti all'interno delle zone vulnerabili individuate dalla Regione, indipendentemente dalla tipologia di azoto utilizzato.

4. Ai fini della verifica della concentrazione di nitrati nelle acque superficiali e sotterranee e della valutazione dello stato trofico delle acque lacustri, di transizione, marino – costiere, la Regione, sulla base di un programma di monitoraggio, effettua i controlli in stazioni di campionamento rappresentative delle acque superficiali interne, delle acque sotterranee e delle acque estuarine e costiere.

5. La frequenza dei controlli deve garantire l'acquisizione di dati sufficienti a evidenziare la tendenza della concentrazione dei nitrati, al fine della designazione di ulteriori zone vulnerabili e della valutazione dell'efficacia del programma d'azione obbligatorio per le zone vulnerabili, contenuto nelle disposizioni del presente regolamento.

6. Le informazioni sullo stato di attuazione del programma d'azione obbligatorio per le zone vulnerabili contenuto nelle disposizioni del presente regolamento sono trasmesse al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, secondo le modalità e le scadenze temporali di cui alle schede 27, 27 bis, 28, 29, 30 e 31 del decreto ministeriale 18 settembre 2002 (Modalità di informazione sullo stato di qualità delle acque, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152).

## Titolo V ACQUE METEORICHE DILAVANTI

### Capo I Ambito di applicazione

#### Art. 37 Ambito di applicazione

1. Le norme del presente titolo hanno come oggetto la gestione delle acque meteoriche dilavanti (AMD) relativamente:

- a) agli indirizzi tecnici generali per la gestione delle acque meteoriche;
- b) alla determinazione dell'elenco delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) della legge regionale;
- c) al trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia (AMPP) prima dello scarico ai sensi dell'articolo 8, comma 5 legge regionale;
- d) agli indirizzi per l'autorizzazione allo scarico degli scaricatori di piena di cui all'articolo 10, comma 1 della legge regionale;
- e) alle norme tecniche per l'identificazione, classificazione e caratterizzazione degli scaricatori di piena di cui all'articolo 15, comma 4 della legge regionale;
- f) al contenuto delle schede tecniche relative agli scaricatori di piena di classe B2 di cui all'articolo 10, comma 8 della legge regionale;
- g) alle modalità di comunicazione degli esiti della ricognizione degli scaricatori di piena di classe A1, A2, B1 di cui all'articolo 10, comma 2 della legge regionale.

Capo II  
Disciplina delle acque meteoriche dilavanti

Art. 38  
Norme generali

1. La gestione delle AMD deve perseguire:

- a) la prevenzione del trasporto di sostanze solide sospese e della contaminazione di inquinanti, con particolare riferimento alle sostanze di cui all'allegato 1, tabella 1/A al decreto legislativo;
- b) il riutilizzo, nella massima misura tecnicamente possibile, in relazione alle caratteristiche delle stesse acque ed alle necessità dello stabilimento e/o insediamento ove si generano. A tal fine le opere e gli impianti degli stabilimenti e/o insediamenti sono predisposte e gestite in modo da minimizzare il dilavamento da parte delle acque meteoriche di superfici potenzialmente inquinanti.

2. Le AMD devono essere in via prioritaria avviate nella massima misura tecnicamente possibile, se necessario dopo idoneo trattamento, al riutilizzo nello stabilimento od insediamento all'interno del quale si sono prodotte. E' ammessa la distribuzione tramite condotta di dette acque tra stabilimenti o insediamenti.

2 bis.<sup>117</sup> Le disposizioni di cui al comma 2 sono considerate già soddisfatte negli stabilimenti dove sia presente un sistema di riutilizzo, anche consortile, delle acque reflue o meteoriche.

3. Fatta salva la priorità del riuso, ove possibile è da prevedere la separazione delle AMD derivanti da tetti e altre coperture, non suscettibili di essere inquinate da sostanze pericolose, ed il loro convogliamento entro reti esclusivamente pluviali aventi a recapito nei corpi recettori.

4. In ogni caso non sono ammessi: trattamenti delle AMD con capacità di rimozione degli inquinanti inferiore a quella assicurata alla data del 18 marzo 2011<sup>118</sup> e, ai sensi dell'articolo 113 comma 4 del decreto legislativo, lo scarico o l'immissione diretta in acque sotterranee.

Art. 39<sup>119</sup>  
Acque meteoriche contaminate (AMC)

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera e) della legge regionale, le attività che presentano oggettivo rischio di trascinamento, nelle acque meteoriche, di sostanze pericolose o di sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali sono:

- a) le attività produttive indicate nell'allegato 5, tabella 5 del presente regolamento, disciplinate dall'articolo 43, salvo che sia dimostrata l'esistenza di una delle seguenti condizioni:
  - 1) le lavorazioni caratterizzanti il ciclo produttivo sono svolte completamente sotto coperture e le altre attività connesse al ciclo produttivo effettuate sui piazzali si svolgono in modo tale da non dar luogo a dilavamento di sostanze pericolose;
  - 2) le attività sono dotate di sistemi di raccolta delle AMC atti a non generare scarichi;
- b) le aree di cava, le miniere ed i cantieri di cui all'allegato 5, tabella 6 del presente regolamento, rispettivamente disciplinati dagli articoli 40, 40 bis e 40 ter.

2. Il calcolo delle superfici scolanti avviene, con le modalità previste dall'allegato 5, capo 1 del presente regolamento.

Art. 40<sup>120</sup>  
Disposizioni sulle cave

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione allo scarico, i titolari delle attività di cava di cui all'allegato 5, tabella 6, punto 2 del presente regolamento presentano un piano di gestione delle acque meteoriche

comprendente le informazioni di cui al capo 2 dell' allegato 5 medesimo. L'ente competente valuta il piano e prescrive, nell'autorizzazione allo scarico, le modalità di gestione delle AMD ritenute necessarie alla tutela del corpo recettore.

2. Il piano di gestione di cui al comma 1 è parte integrante del progetto di cui all'articolo 12, comma 2, della legge regionale 3 novembre 1998, n. 78 (Testo unico in materia di cave, torbiere, miniere, recupero di aree scavate e riutilizzo di residui recuperabili). L'acquisizione dell'autorizzazione di cui al comma 1 rimane disciplinata dalle disposizioni procedurali previste dagli articoli 12 e 13 della citata l.r. 78/1998.

3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, all'interno delle aree di cava si identificano i seguenti ambiti principali:

- a) area di coltivazione attiva in cui vengono realizzati interventi di movimentazione e di prelievo dei materiali di interesse estrattivo;
- b) area impianti in cui, in continuità funzionale con l'area di coltivazione attiva, possono essere presenti zone destinate alla viabilità interna alla cava, ai servizi di cantiere, quali uffici, manufatti per il deposito di macchine, attrezzature, ed in cui vengono svolte le attività di lavorazione dei materiali estratti;
- c) area adibita all'accumulo o al deposito dei rifiuti di estrazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera r) del decreto legislativo 30 maggio 2008, n.117 (Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE).

4. Ferme restando le disposizioni di cui al d.lgs.117/2008, nelle cave:

- a) devono essere approntati gli opportuni interventi per evitare che le AMD, derivanti dall'area esterna all'area di coltivazione attiva e all'area impianti, entrino all'interno di queste ultime e vengano in contatto con le acque derivanti dalle stesse;
- b) le operazioni di rimozione della copertura vegetale e del suolo devono essere limitate allo stretto necessario e devono durare il minor tempo possibile in relazione alle necessità di svolgimento dei lavori di coltivazione, assumendo, come necessità primaria, tecniche di ripristino delle aree non più soggette all'attività estrattiva, attuate contestualmente o per fasi immediatamente successive alla coltivazione;
- c) i cumuli di copertura vegetale e del suolo devono essere distinti gli uni dagli altri e devono essere protetti sia dal dilavamento causato dalle acque meteoriche, sia da eventuali contaminazioni di altre acque;
- d) ai fini della limitazione del trasporto di solidi sospesi da parte delle acque meteoriche, nelle zone non più coltivate, il progetto di risistemazione di cui all'articolo 12, comma 2, lettera d), della l.r. 78/1998 deve, in via prioritaria, prevedere il ripristino dell'inerbimento efficace del suolo e successivamente, attuare le misure necessarie alla ricrescita della copertura arbustiva ed arborea;
- e) all'interno dell'area impianti deve essere organizzato un sistema di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche dilavanti, con separazione delle AMPP e loro trattamento, provvedendo per quanto possibile, ad avviare le acque raccolte e trattate al riuso all'interno della cava.

5. Per le cave di materiali da taglio le norme di cui al comma 4, lettere a), d) ed e), devono essere applicate, per quanto possibile, in relazione alla necessità di privilegiare quegli interventi che conseguono il miglior rapporto tra costi sostenuti e benefici ambientali, ottenuti tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) l'effettivo rischio di ruscellamento di solidi sospesi ed altri inquinanti nelle AMD in relazione alle procedure ed alle condizioni di coltivazione delle diverse zone della cava ed allo stato delle loro superfici;
- b) l'oggettiva realizzabilità delle opere anche in relazione alla posizione dell'area di coltivazione nel contesto del territorio che la accoglie (sommitale, fondovalle, mezza costa, pianura);
- c) la possibilità di realizzare, in tutto o in parte, il sistema di cui al comma 4, lettera e), anche per mezzo di apprestamenti provvisori in relazione alle condizioni di coltivazione.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle acque utilizzate per il taglio e la lavorazione dei materiali estratti.

Art. 40 bis<sup>121</sup>

## Disposizioni sulle miniere coltivate in superficie

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione allo scarico, i titolari delle attività di miniere di cui all'allegato 5, tabella 6, punto 3 del presente regolamento presentano un piano di gestione delle acque meteoriche comprendente le informazioni di cui al capo 2 dell'allegato 5 medesimo. L'ente competente valuta il piano e prescrive, nell'autorizzazione allo scarico, le modalità di gestione delle AMD ritenute necessarie alla tutela del corpo recettore.

2. Il piano di gestione di cui al comma 1 è parte integrante del programma dei lavori di cui all'articolo 11, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994 n. 382 (Disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione di giacimenti minerari di interesse nazionale e di interesse locale). L'acquisizione dell'autorizzazione allo scarico di cui al comma 1 rimane disciplinata dalle disposizioni procedurali previste dagli articoli 13 e 14 del d.p.r. 382/1994.

3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, all'interno delle aree soggette a concessione mineraria, sono identificati i seguenti ambiti:

- a) area di coltivazione attiva in cui vengono realizzati interventi di movimentazione e di prelievo dei materiali di interesse estrattivo;
- b) area impianti in cui, in continuità funzionale con l'area di coltivazione attiva, possono essere presenti zone destinate alla viabilità interna alla miniera, ai servizi di cantiere, quali uffici, manufatti per il deposito di macchine, attrezzature, ed in cui vengono svolte le attività di lavorazione dei materiali estratti;
- c) area adibita all'accumulo o al deposito dei rifiuti di estrazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera r) del d.lgs. 117/2008.

4. Ferme restando le disposizioni di cui al d.lgs. 117/2008, nelle miniere di cui al presente articolo:

- a) devono essere approntati gli opportuni interventi di regimazione per evitare che le AMD, derivanti dalle aree di miniera soggette a concessione ed esterne all'area di coltivazione attiva e all'area impianti, entrino all'interno di queste ultime e vengano in contatto con le acque derivanti dalle stesse;
- b) le operazioni di rimozione della copertura vegetale e del suolo devono essere limitate allo stretto necessario e devono durare il minor tempo possibile, in relazione alle necessità di svolgimento dei lavori di coltivazione, assumendo come necessità primaria tecniche di ripristino delle aree non più soggette all'attività estrattiva, attuate contestualmente o per fasi immediatamente successive alla coltivazione;
- c) i cumuli di copertura vegetale e del suolo devono essere distinti gli uni dagli altri e devono essere protetti sia dal dilavamento causato dalle acque meteoriche, sia da eventuali contaminazioni di altre acque;
- d) ai fini della limitazione del trasporto di solidi sospesi da parte delle acque meteoriche, nelle zone non più coltivate, il programma di ripristino delle aree coltivate previsto nel decreto di concessione deve, in via prioritaria, prevedere il ripristino dell'inerbimento efficace del suolo, e, successivamente, attuare le misure necessarie alla ricrescita della copertura arbustiva ed arborea;
- e) all'interno dell'area impianti deve essere organizzato un sistema di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche dilavanti, con separazione delle AMPP e loro trattamento, provvedendo, per quanto possibile, ad avviare le acque raccolte e trattate al riuso all'interno della miniera.

5. Per miniere di materiali da taglio, le norme di cui al comma 4, lettere a), d) ed e), devono essere applicate per quanto possibile, in relazione alla necessità di privilegiare quegli interventi che conseguono il miglior rapporto tra costi sostenuti e benefici ambientali ottenuti tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) l'effettivo rischio di ruscellamento di solidi sospesi ed altri inquinanti nelle AMD, in relazione alle procedure ed alle condizioni di coltivazione delle diverse zone della miniera ed allo stato delle loro superfici;
- b) l'oggettiva realizzabilità delle opere, anche in relazione alla posizione dell'area di coltivazione nel contesto del territorio che la accoglie (sommitale, fondovalle, mezza costa, pianura);
- c) la possibilità di realizzare, in tutto o in parte, il sistema di cui al comma 4, lettera e), anche per mezzo di apprestamenti provvisori in relazioni alle condizioni di coltivazione.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle acque utilizzate per il taglio e la lavorazione dei materiali estratti.

Art. 40 ter<sup>122</sup>  
Disposizioni sui cantieri

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione allo scarico, i titolari dei cantieri di cui all'allegato 5, tabella 6, punto 1 del presente regolamento presentano un piano di gestione delle acque meteoriche comprendente le informazioni di cui al capo 2 dell'allegato 5 medesimo. L'ente competente valuta il piano e prescrive nell'autorizzazione le modalità di gestione delle AMPP ritenute necessarie alla tutela del corpo recettore definendo i termini di adeguamento alle dette prescrizioni.

2. Nell'autorizzazione di cui al comma 1, l'ente competente può stabilire specifiche prescrizioni per la gestione delle aliquote AMC, ulteriori rispetto alle AMPP, qualora risulti comunque necessario a garantire il conseguimento o mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale o per specifica destinazione di cui all'articolo 76 del decreto legislativo.

3. In caso di cantieri connessi alla realizzazione di opere, infrastrutture e impianti soggetti alla valutazione di impatto ambientale (VIA), *l'ente competente in materia di acque meteoriche, come individuato ai sensi del Capo II della l.r. 20/2006, esprime le proprie determinazioni in ordine alle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2<sup>123</sup> nell'ambito del relativo procedimento di VIA. Restano comunque fermi i poteri di vigilanza e controllo dell'ente competente.*

4. Dalle attività di cantiere di cui all'allegato 5, tabella 6, punto 1 del presente regolamento, sono esclusi:  
a) i cantieri per l'ordinaria manutenzione stradale e delle infrastrutture a rete;  
b) i cantieri che ospitano i soli alloggiamenti degli addetti e le connesse strutture assistenziali ed uffici.

5. Sono altresì escluse dall'attività di cantiere di cui all'allegato 5, tabella 6, punto 1 del presente regolamento le aree operative permeabili, utilizzate limitatamente al tempo necessario all'esecuzione di singole lavorazioni o alla realizzazione di manufatti costituenti parti di opere, infrastrutture od impianti, tra i quali costruzione di rilevati, scavi di trincee e fondazioni, costruzioni di piste e viabilità di area operativa, ivi compresi gli spazi provvisoriamente occupati da mezzi operativi o apprestamenti occorrenti a tali esecuzioni e realizzazioni.

*6.<sup>124</sup> I cantieri e le aree operative di cui al comma 4 e 5, sono previamente individuate nella richiesta di autorizzazione dell'opera, infrastruttura, impianto alla cui realizzazione concorrono o, comunque, nell'eventuale integrazione documentale all'uopo presentata dal proponente in sede di approvazione dei relativi progetti e delle loro varianti in corso d'opera nonché, in caso di opera, infrastruttura, impianto, progetto o variante in corso d'opera soggetti alla procedura di VIA, nella richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale.*

*6 bis.<sup>125</sup> Nel caso di suddivisione funzionale del progetto già autorizzato, in lotti che non diano luogo a variante in corso d'opera, entro 30 giorni dalla consegna dei lavori, il soggetto che esegue i lavori può comunicare una nuova o diversa individuazione delle aree di cui ai commi 4 e 5 all'ente competente, che si esprime entro il termine di 60 giorni. Decorso inutilmente tale termine o quello superiore stabilito ai sensi dell'articolo 2 comma 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, per l'acquisizione di informazioni o certificati relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'ente competente, trovano applicazione i rimedi e le tutele previsti dalla medesima legge per i casi di silenzio o di mancata o tardiva emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento da parte dell'amministrazione.*

7. Nell'ambito dei procedimenti di cui al comma 6 e 6 bis<sup>126</sup>, l'ente competente si esprime in ordine:  
a) alla corretta individuazione dei cantieri e delle aree da escludere dalle attività di cui all'allegato 5, tabella 6, punto 1 del presente regolamento;



b) all'applicabilità delle ipotesi di esclusione di cui al comma 4, nei casi in cui sia evidenziato il rischio di compromissione del raggiungimento o del mantenimento degli obiettivi di qualità di cui all'articolo 76 del decreto legislativo.

8. In tutte le aree del cantiere, ivi comprese quelle escluse ai sensi dei commi 4 e 5:

- a) l'avanzamento dei lavori deve essere condotto, compatibilmente con lo stato dei luoghi, in modo da limitare l'ingresso delle AMD dalle aree esterne al cantiere stesso;
- b) le operazioni di rimozione della copertura vegetale e del suolo devono essere limitate allo stretto necessario e devono durare il minor tempo possibile in relazione alle necessità di svolgimento dei lavori.

9. All'interno del cantiere, con esclusione dei cantieri e delle aree operative di cui ai commi 4 e 5, deve essere organizzato un sistema di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche dilavanti, con separazione delle AMPP e loro trattamento, provvedendo, per quanto possibile, ad avviare le acque raccolte e trattate al riuso.

#### Art. 41

Indicazioni per il recapito delle AMPP di cui all'articolo 8, commi 3 e 4 della legge regionale<sup>127</sup>

1. Lo scarico di AMPP, derivanti dalle attività indicate all'articolo 39, comma 1<sup>128</sup>, deve recapitare in ordine preferenziale:

- a) se presente o disponibile nella rete fognaria mista o, per le reti separate, nella condotta adibita al trasporto delle acque nere;
- b) previo idoneo trattamento, in corpo d'acqua superficiale, nel rispetto delle disposizioni della normativa nazionale o regionale o nella condotta bianca delle reti separate per le zone non ubicate in prossimità di corpi idrici superficiali;<sup>129</sup>
- c) previo idoneo trattamento, sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo limitatamente alle zone non direttamente servite da rete fognaria e non ubicate in prossimità di corpi idrici superficiali alle distanze dettate dall'allegato 5 al decreto legislativo, e accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità del recapito in questi ultimi.

2.<sup>130</sup> Nei casi di cui al comma 1, lettere a) e b), in presenza di aree caratterizzate da elevata densità di insediamenti produttivi, è ammessa la raccolta e il trasferimento delle AMPP verso un sistema depurativo unico per il loro trattamento centralizzato.

#### Art. 42

Indirizzi per la gestione delle AMPP di cui all'articolo 8, commi 8 e 9 della legge regionale<sup>131</sup>

1.<sup>132</sup> Per le AMPP assimilate alle acque meteoriche dilavanti non contaminate (AMDNC), e scaricate nella pubblica fognatura, il gestore del SII, dopo aver valutato l'ammissibilità di tale scarico in termini di compatibilità con il sistema fognario depurativo, può richiedere all'AIT di prescrivere al titolare dello scarico il conferimento delle stesse in tempi differenziati rispetto al momento della loro formazione per garantire:

- a) l'integrità del sistema fognario e depurativo ricevente;
- b) il rispetto della qualità dello scarico finale ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale.

2.<sup>133</sup> L'AIT, nel definire le modalità del conferimento differenziato di cui al comma 1, deve tenere conto:

- a) dei vincoli posti nelle aree urbane dagli strumenti urbanistici nonché dell'effettiva disponibilità nello stabilimento degli spazi necessari alla realizzazione delle opere necessarie senza compromissione dell'attività produttiva;
- b) del miglior rapporto tra costo da sostenere e gli effettivi benefici ambientali conseguibili, in relazione all'impatto delle AMDNC derivanti dallo stabilimento sul sistema fognario e depurativo al quale è allacciato.

Art. 43<sup>134</sup>

## Disposizioni per le attività di cui all'allegato 5, tabella 5

1. Ai fini dell'autorizzazione allo scarico, i titolari delle attività di cui all'allegato 5, tabella 5 del presente regolamento presentano un piano di gestione delle acque meteoriche comprendente le informazioni di cui al capo 2 dell'allegato 5 medesimo.
2. L'ente competente al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, valuta il piano di gestione ed individua le modalità gestionali delle AMC necessarie per garantire l'integrità del sistema fognario e depurativo ricevente o la tutela delle acque dei corpi recettori finali, ai fini del raggiungimento o mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale o per specifica destinazione dei corpi idrici recettori e, in particolare, può disporre nell'autorizzazione:
  - a) l'estensione dei trattamenti previsti per le AMPP anche ad ulteriori aliquote di AMC, oltre le AMPP stesse comunque formati nello stabilimento;
  - b) ulteriori e specifici trattamenti per le AMC;
  - c) il trattamento delle AMPP come rifiuti ai sensi della normativa vigente in specifiche e dimostrate situazioni di pericolo per l'ambiente, le risorse idropotabili e la salute.
3. Nell'ambito dell'autorizzazione di cui al comma 1, l'ente competente stabilisce un termine, non superiore a quattro anni, in relazione alla complessità dell'intervento, per l'esecuzione degli eventuali adeguamenti impiantistici necessari al rispetto delle prescrizioni.
4. Fino alla scadenza dei termini previsti nelle disposizioni autorizzative di cui al comma 3, lo scarico delle acque prosegue nel rispetto delle prescrizioni dell'autorizzazione vigente.
5. Ai fini della verifica delle condizioni di esclusione di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), il titolare dell'attività presenta istanza all'ente competente allo scarico. Nel caso di esito positivo della verifica, le AMPP derivanti da dette attività sono assimilate alle AMDNC e non sono soggette alle disposizioni di cui al presente articolo.
6. Le modalità di trattamento delle AMD di cui al presente articolo, derivanti da stabilimenti sottoposti alla normativa relativa all'autorizzazione ambientale integrata di cui alla parte II del decreto legislativo, sono valutate e disciplinate nell'ambito delle procedure e degli atti di autorizzazione ambientale integrata che dispone anche in merito agli eventuali adeguamenti impiantistici necessari al rispetto delle previsioni di cui al presente titolo.
7. L'ente competente, al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, per le attività che alla data di entrata in vigore del presente regolamento già attuano un trattamento delle AMC, valuta la possibilità di confermare la quantità di AMC già individuata ed il sistema di convogliamento e di trattamento esistente, sempreché siano garantite le condizioni di cui al comma 2.

## Art. 44

## Indirizzi per l'autorizzazione allo scarico degli scaricatori di piena

1. L'adeguamento alle disposizioni di cui alla legge regionale ed al presente regolamento è disciplinato, per gli scaricatori di piena, dagli strumenti, dalle procedure e secondo i tempi previsti dall'articolo 25 della legge regionale.
2. Nei sistemi fognari misti se non già effettuato nello stabilimento o nell'insediamento il trattamento delle AMPP coltate dalla pubblica fognatura deve essere garantito prima dello scarico nel corpo recettore attraverso il rispetto delle caratteristiche delle reti fognarie previste all'articolo 16 della legge regionale secondo le scelte tecniche del gestore del SII.
3. Come parte utile del volume delle vasche di prima pioggia può prevedersi l'utilizzazione della capacità di invaso delle canalizzazioni fognarie sempreché, con le opportune tecnologie di controllo dei flussi, sia

possibile trattenere temporaneamente e poi immettere verso il trattamento le ulteriori portate di AMPP, evitandone lo scarico non trattato.

4. Qualora sia necessaria per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale o per specifica destinazione l'integrazione del trattamento delle AMPP di cui al comma 2, il gestore del SII attiva ulteriori misure di trattamento, quali la predisposizione di eventuali vasche di prima pioggia poste, in linea o fuori linea, rispetto alla condotta fognaria o all'impianto di depurazione, secondo le caratteristiche degli stessi.

5. Le vasche di prima pioggia devono essere costruite in modo tale che a riempimento avvenuto la portata eccedente di acque meteoriche non possa miscelarsi con quella già invasata. Le acque invasate nelle vasche devono essere reimmesse nella rete fognaria o nel depuratore nelle ventiquattro ore successive all'ultimo evento piovoso.

6. Le AMD risultanti da agglomerati ed eccedenti i coefficienti di diluizione di cui all'articolo 16, comma 2 e comma 3 della legge regionale possono essere recapitate attraverso la pubblica fognatura senza ulteriore trattamento direttamente nei corpi recettori.

7. Le aliquote di AMD eccedenti le AMPP possono essere recapitate direttamente nei corpi recettori fatto salvo il loro eventuale riuso.

#### Art. 45

##### Norme tecniche per l'identificazione, classificazione e caratterizzazione degli scaricatori di piena e dei terminali di scarico delle fognature bianche

1. L'identificazione dello scaricatore di piena e dei terminali di scarico delle fognature bianche è costituita dagli elementi tecnici riportati nell'allegato 6, tabella 6 del presente regolamento.

2. La classificazione degli scaricatori di piena e dei terminali di scarico delle fognature bianche avviene per ogni singola bocca di scarico in relazione alle caratteristiche della rete, o porzione di rete, servita dagli stessi.

3.<sup>135</sup> Per gli scaricatori di piena la classificazione avviene in base alla tipologia di utenza che scarica, nella rete o porzione di rete, a monte della sezione di distacco dello scaricatore come risultante dalle autorizzazioni allo scarico rilasciate dall'AIT o dagli allacci concessi dal gestore del SII. L'AIT e ARPAT forniscono al gestore del SII le informazioni, in loro possesso, da questo richieste ai fini della classificazione.

4.<sup>136</sup>. Il gestore del SII nel compiere la classificazione degli scaricatori di piena si attiene ai seguenti criteri:

- a) la classificazione di una porzione di rete non si riflette sulla classificazione delle porzioni di rete a valle della sezione di distacco dello scaricatore;
- b) ai fini dell'attribuzione della classificazione B2, sono prese in considerazione le sostanze inserite nel ciclo produttivo come materia prima e addotte allo scarico o presenti nello scarico come risultante del ciclo produttivo; per la classificazione non sono considerate le sostanze per le quali è dimostrato, già al momento dello scarico in fognatura, il rispetto dei limiti per lo scarico in acque superficiali.

5. La comunicazione di cui all'articolo 15, comma 3 della legge regionale è effettuata dal gestore del SII entro trenta giorni dall'attribuzione delle classi. Tale classificazione è corredata dagli elementi tecnici di cui all'allegato 6, tabella 6 del presente regolamento.

6. Per ogni scaricatore di piena il gestore del SII deve assicurare una regolare manutenzione finalizzata al mantenimento di adeguate condizioni igienico ambientali, con le seguenti modalità:

- a) effettuazione di controlli periodici con registrazione delle modalità e frequenza di verifica del corretto funzionamento e rendicontazione delle attività di manutenzione effettuate;
- b) effettuazione degli interventi gestionali e tecnicofunzionali necessari per garantire il corretto esercizio degli scolmatori e per il superamento delle criticità derivate dalla loro attivazione.

7. I by-pass idraulici presenti sugli impianti di depurazione sono scaricatori di piena e fanno parte integrante dell'impianto di depurazione cui sono asserviti ed il loro funzionamento è regolamentato in sede di autorizzazione allo scarico.

8. I contenuti delle schede tecniche previste dall'articolo 10, comma 8 della legge regionale sono indicate nell'allegato 6, tabella 6 del presente regolamento.

#### Titolo VI

### SCARICHI A SERVIZIO DEGLI AGGLOMERATI A FORTE FLUTTUAZIONE STAGIONALE

#### Capo I

#### Disciplina degli scarichi a servizio degli agglomerati a forte fluttuazione stagionale

#### Art. 46

#### Ambito di applicazione

1. Le norme di cui al presente titolo si applicano ai sistemi di depurazione a servizio degli agglomerati a forte fluttuazione di cui alla legge regionale ai fini del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici stabiliti nel piano di tutela delle acque di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 6/2005.

2. Qualora il carico inquinante stagionale in ingresso all'impianto di depurazione sia maggiore di 2.000 AE se recapitanti in acque dolci e di transizione o di 10.000 AE se recapitanti in acque marino costiere, a detto impianto non possono essere applicate le disposizioni relative ai trattamenti appropriati.

#### Art. 47

#### Criteri generali

1. La determinazione degli AE ai soli fini del calcolo del carico inquinante stagionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m) della legge regionale deve essere riferita al carico medio dei quattro mesi di massimo afflusso, rapportato ad un fabbisogno giornaliero di 200 litri abitante giorno.

2. Ai fini di una corretta gestione dell'impianto di depurazione il gestore definisce l'andamento settimanale del carico idraulico in ingresso all'impianto ed identifica gli agglomerati o loro parti che contribuiscono a tale carico valutandone il contributo relativo al carico totale.

3. Nella domanda di autorizzazione il gestore del SII indica:

- a) le informazioni di cui al comma 1;
- b) le modalità con cui il gestore del SII affronta le variazioni di carico nei diversi periodi dell'anno.

4. Nei nuovi impianti, od in caso di adeguamenti funzionali di impianti esistenti, la realizzazione di sezioni in parallelo, ai fini dell'abbattimento del carico, deve essere presa in considerazione solo dopo aver escluso la possibilità di gestire il sovraccarico con altre soluzioni gestionali e/o impiantistiche.

5. Per i periodi di avviamento degli impianti, o di loro sezioni, in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 101, comma 1 del decreto legislativo, l'ente autorizzante dispone le opportune prescrizioni ivi compresi gli eventuali scostamenti possibili dalle condizioni ordinarie allo scarico, limitatamente ai parametri possibili ai sensi della vigente normativa, e comunque per un periodo limitato a far data dall'inizio della fase di avvio come dichiarata nella documentazione di cui al comma 2. Sono fatte salve

le esigenze di tutela igienico-sanitaria ed il perseguimento degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione.

6. Gli scostamenti di cui al comma 5 nel periodo 1 aprile -30 settembre non possono riguardare i parametri utili per la definizione della idoneità alla balneazione sulla base della vigente normativa.

## Titolo VII ACQUE DI RESTITUZIONE

### Capo I Ambito di applicazione

#### Art. 48 Ambito di applicazione

1. Le norme di cui al presente titolo si applicano alle acque di restituzione come definite all'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge regionale.

2. Sono escluse dall'applicazione delle norme di cui al presente titolo:

- a) le acque di cui all'articolo 2, comma 1 bis<sup>137</sup> della legge regionale;
- b) le attività di cui all'articolo 114, comma 2 e seguenti del decreto legislativo che restano soggette alla loro specifica disciplina;
- c) le acque rilasciate, al fine di permettere il normale deflusso fluviale, nei diversi regimi idrologici, direttamente dal complesso delle opere di ritenuta delle acque invasate in dighe;
- d) le acque derivanti dai lavaggi chimici attuati, periodicamente negli impianti di potabilizzazione per il mantenimento dell'efficienza del sistema di filtrazione, con acque diverse da quelle in corso di potabilizzazione o già potabilizzate, o con quest'ultime se addizionate con sostanze necessarie all'effettuazione dei lavaggi che contengono sostanze di cui allegato 5, tabella 5 della parte III del decreto legislativo, o che comunque compromettono il raggiungimento degli obiettivi di qualità del corpo idrico recettore<sup>138</sup>.

3. Si considerano assimilate ad acque di restituzione da impianto di potabilizzazione i rilasci di acque da impianti di captazione di acque sotterranee, pozzi e sorgenti, per uso idropotabile e facenti parte del SII.

### Capo II Disciplina delle acque di restituzione

#### Art. 49 Norme generali

1.<sup>139</sup> La provincia, nel disciplinare di concessione che autorizza il prelievo delle acque successivamente restituite, stabilisce, sentito il parere dell'AIT per i rilasci di cui agli articoli 50, 51, e 52, le condizioni di restituzione ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale e di quanto previsto dal presente titolo e ne trasmette copia all'ARPAT.

1 bis.<sup>140</sup> Il comune stabilisce, per i rilasci di cui all'articolo 52 bis, le condizioni di restituzione in conformità a quanto previsto dai commi 2, 3, 4, 5, e 6, nonché dall'articolo 11 bis della legge regionale.

2. Nel caso le acque prelevate siano restituite nel territorio di una provincia diversa da quella che rilascia la concessione le condizioni del rilascio sono determinate d'intesa con la provincia ove avviene il rilascio.

3. L'ente competente<sup>141</sup> può ritenere, oltre al corpo idrico di prelievo, corpo idrico al quale sarebbero stati naturalmente destinate le acque di restituzione anche i seguenti corpi idrici:

- a) i corpi idrici contigui e/o prossimi a quello di prelievo;

b) i corpi idrici appartenenti allo stesso bacino idrografico, prendendo a riferimento quelli individuati dal piano di tutela delle acque della Toscana semprechè sia garantito l'equilibrio del bilancio idrico e le condizioni idrologiche necessarie al raggiungimento e mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale del sottobacino di provenienza e di quello ricevente.

4.<sup>142</sup> Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale o per specifica destinazione, l'acqua restituita non può contenere sostanze o gruppi di sostanze in quantità superiore a quanto stabilito dall'ente competente ai sensi dei commi 1 e 1 bis, sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 50, 51, 52 e 52 bis e, comunque, nel rispetto di quanto stabilito al comma 5.

5. In ogni caso le condizioni di rilascio delle acque di restituzione non devono determinare rischi di tipo igienico - sanitario derivanti dagli usi delle acque presenti, o previsti, a valle del punto di rilascio e problemi alle concessioni esistenti a valle del punto di restituzione<sup>143</sup> in merito alla continuazione degli usi assentiti.

6. Il titolare della concessione alla derivazione presenta alla provincia una relazione tecnica dettagliata dalla quale risultino:

- a) localizzazione delle opere di presa e di restituzione;
- b) descrizione degli impianti e dei trattamenti eventualmente effettuati sulle acque nelle diverse condizioni idrologiche di prelievo;
- c) andamento temporale e quali - quantitativo dei volumi di acque del<sup>144</sup> corpo idrico, di acque derivate e restituite. Per gli impianti di produzione idroelettrica le condizioni qualitative non sono richieste se la potenza installata sia inferiore a 3 MW;
- d)<sup>145</sup> la caratterizzazione ambientale del corpo idrico e, per i corpi idrici fluenti, delle acque a valle del punto di restituzione per una lunghezza, di norma, di almeno un chilometro. Per gli impianti di produzione idroelettrica la caratterizzazione non è necessaria quando la potenza installata sia inferiore a 3 MW;
- e) una proposta di piano di regolazione quali-quantitativa del rilascio delle acque di restituzione corredata di:
  - 1) andamento temporale dei rilasci ai diversi regimi idrologici e per gli impianti di potabilizzazione delle condizioni di torbida nel punto di presa;
  - 2) individuazione della parte del corpo idrico interessata<sup>146</sup> dagli effetti della restituzione delle acque;
  - 3) valutazione degli impatti delle proposte sul corpo idrico<sup>147</sup> nel suo complesso e sul mantenimento e/o raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione con specifico riferimento ai livelli nelle acque delle sostanze elencate nell'allegato 1, tabelle 1A e 1B al decreto legislativo.

7. Per gli impianti di potabilizzazione e per quelli di cui all'articolo 48, comma 3 il gestore dei SII allega alla relazione di cui al comma 7 il piano di emergenza di cui all'articolo 2 lettera o).

8. Per gli impianti di produzione idroelettrica con potenza installata inferiore a 3MW la documentazione di cui al comma 6, lettera e) non è dovuta.

9. Il titolare della concessione, qualora nella documentazione presentata alla provincia ai sensi del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) siano contenute le informazioni richieste al presente articolo, può fare riferimento a detta documentazione.

#### Art. 50

#### Condizioni per il rilascio delle acque di restituzione da impianti di potabilizzazione

1. Nelle acque di restituzione rilasciate da impianti di potabilizzazione ad uso del SII in corsi d'acqua<sup>148</sup> è ammessa la presenza di agenti potabilizzanti di cui all'allegato 7 al presente regolamento, secondo le disposizioni e le condizioni dello stesso.



2. Il rilascio da impianti di potabilizzazione di acque di restituzione in acque lacuali resta comunque soggetto ai limiti definiti dall'allegato 5, tabella 3 del decreto legislativo .

3. I rilasci provenienti dagli impianti di potabilizzazione del SII immessi nella pubblica fognatura recapitante in impianto di depurazione sono sempre consentiti.

4.<sup>149</sup> Il rilascio di acque di restituzione dai serbatoi di accumulo delle opere di captazione di acque di sorgente o pozzo del SII, si intendono sempre consentiti trascorsi trenta giorni dalla loro comunicazione all'ARPAT. Gli sfiori per troppo pieno sono sempre ammessi.

#### Art. 51

Condizioni per il rilascio delle acque di restituzione da impianti per la produzione idroelettrica

1. Il rilascio di acque dagli impianti di produzione idroelettrica è sempre ammesso qualora risulti presentata la documentazione di cui all'articolo 49, comma 6 e qualora le acque siano sottoposte a prelievo, trattamenti fisico-meccanici, adduzione alla centrale, turbinamento, rilascio nel corpo idrico senza l'aggiunta di nessun tipo di sostanza.

2. La provincia adegua il disciplinare di concessione vigente in relazione alle necessità di tutela delle acque qualora valuti che il rilascio delle acque di restituzione da impianti per la produzione idroelettrica possa compromettere il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale o per specifica destinazione previste per il corpo idrico interessato dalla restituzione.

#### Art. 52<sup>150</sup>

Condizioni per il rilascio delle acque di restituzione da sondaggi e perforazioni di cui all'articolo 2 comma 1, lettera c), numero 1 della legge regionale

1. Le acque sotterranee naturali intercettate durante l'esecuzione delle perforazioni e non miscelate con le acque di cui all'articolo 52 ter o altre acque, sono considerate acque di restituzione e devono essere in via principale ricondotte al reticolo idrico di provenienza, salvo diverso uso assentito in base alla normativa vigente.

2. Le acque sotterranee derivanti dalle operazioni funzionali alla messa in esercizio dei pozzi, successive alla fase di perforazione, sono da considerare acque di restituzione e sono soggette a quanto previsto ai commi 3 e 4.

3. All'atto della richiesta del permesso di ricerca di cui al r.d. 1775/1933 alla provincia, il richiedente specifica le operazioni funzionali alla messa in esercizio del pozzo che prevede di effettuare e le modalità di gestione delle acque di cui ai commi 1 e 2 e all'articolo 52 ter, al fine di non arrecare danno al corpo idrico ricevente.

4. La provincia, vista la documentazione di cui al comma 3, provvede a dettare le prescrizioni necessarie al fine della tutela della qualità delle acque del corpo idrico ricevente.

#### Art. 52 bis<sup>151</sup>

Condizioni per il rilascio delle acque di restituzione da sondaggi e perforazioni di cui all'articolo 2 comma 1, lettera c), numero 2 della legge regionale

1. Le acque sotterranee derivanti dalle operazioni funzionali alla messa in esercizio dei pozzi, successive alla fase di perforazione, sono da considerare acque di restituzione e sono soggette a quanto previsto ai commi 2 e 3.

2. All'atto della richiesta del permesso di ricerca di cui alla l.r. 38/2004 al comune, il richiedente specifica le operazioni funzionali alla messa in esercizio del pozzo che prevede di effettuare e le modalità di gestione delle acque di cui al comma 1 e di cui all'articolo 52 ter.

3. Il comune, vista la documentazione di cui al comma 2 ed acquisito il parere dell'ARPAT, provvede nel permesso di ricerca a dettare le prescrizioni necessarie al fine della tutela della qualità delle acque del corpo idrico ricevente. Copia del permesso è trasmessa all'ARPAT a cura del comune.

#### Art. 52 ter<sup>152</sup>

##### Acque da sondaggi e perforazioni escluse dalla disciplina delle acque di restituzione

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1 bis, lettera c) della legge regionale, le disposizioni di cui agli articoli 52 e 52 bis non si applicano alle acque utilizzate nei processi di perforazione al fine di permettere l'esecuzione della perforazione stessa o di altre operazioni funzionali alla sua esecuzione, in quanto acque di processo che restano conseguentemente assoggettate alla disciplina degli scarichi delle acque reflue industriali o dei rifiuti in relazione alla modalità di gestione attuata.

#### Art. 53<sup>153</sup>

##### Criteri tecnici per l'identificazione di corpi idrici superficiali

1. Esclusivamente ai fini dell'applicazione del presente regolamento, sono considerati corpi idrici superficiali:

a) tutti gli elementi del reticolo idrografico rappresentati sulla carta tecnica regionale, alla scala di maggior dettaglio disponibile in loco, collegati ad un reticolo di flusso idrico che adduca ad un corpo idrico chiaramente identificato nella carta tecnica regionale (CTR) consultabile presso gli enti locali o sul sito internet della Regione Toscana;

b) altri elementi del reticolo idrografico non rappresentati nella CTR, che siano collegati in modo permanente a quelli rappresentati nella stessa.

2. Ai fini dell'autorizzazione di nuovi scarichi sono considerati corpi idrici superficiali solo quelli di cui alla lettera a) del comma 1.

3. Ai fini dell'autorizzazione di scarichi in essere, se ricompresi tra quelli inclusi nell'accordo di programma di cui all'articolo 26 della legge regionale, sono considerati corpi idrici superficiali quelli di cui alle lettere a) e b) del comma 1.

### Titolo VIII

#### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

##### Capo I

##### Sanzioni e norme transitorie in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide

#### Art. 54

##### Sanzioni e norme transitorie in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide

1. Per la violazione delle norme previste al titolo IV, capo III relative alle modalità di svolgimento dell'attività di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 22, comma 5 della legge regionale. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 8 della l. 574/1996.

2. I contenitori di stoccaggio delle acque di vegetazione e delle sanse umide esistenti alla data di entrata in vigore del titolo IV, capo III del presente regolamento devono essere adeguati alle disposizioni di cui

all'articolo 34 entro un anno dalla data di entrata in vigore del titolo IV, capo III del presente regolamento. Per i frantoi collocati in aree urbanizzate i tempi di adeguamento sono due anni.

#### Capo I bis<sup>154</sup>

##### Norme finali in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue agroalimentari

#### Art. 54 bis<sup>155</sup>

##### Norme finali in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue agroalimentari

1. Per quanto non previsto dai titoli IV e IV bis del presente regolamento valgono le disposizioni di cui al decreto ministeriale 7 aprile 2006 (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152).

2. Nelle zone vulnerabili da nitrati istituite successivamente all'entrata in vigore del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 17 dicembre 2012, n. 76/R (Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46/R - Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento") le disposizioni del titolo IV bis si applicano trascorsi trecentosessantacinque giorni dalla loro perimetrazione.

#### Capo II

##### Ulteriori norme transitorie<sup>156</sup>

#### Art. 55

##### Norma transitoria in materia di scarichi di acque reflue domestiche ed urbane

1. Ai sensi dell'articolo 170, comma 5 del decreto legislativo gli scarichi di acque reflue domestiche non conformi alle prescrizioni del presente regolamento sono adeguati sulla base delle disposizioni dettate dagli enti autorizzanti entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2.<sup>157</sup> Fino alla scadenza del termine previsto dall'articolo 26 comma 2 della legge regionale per la stipula degli accordi e contratti di programma è autorizzata la prosecuzione dello scarico delle acque reflue urbane da parte dei sistemi impiantistici a servizio degli agglomerati di cui all'articolo 26, comma 1 della legge regionale.

#### Art 55 bis<sup>158</sup>

##### Norma transitoria in materia di classificazione dello stato ambientale delle acque superficiali

1. A far data dal 31 dicembre 2015, per la definizione dello stato di qualità ambientale delle acque superficiali, di cui all'articolo 74, comma 2, lettera p) del decreto legislativo, deve prendersi a riferimento la classificazione definita dalla Regione sulla base del monitoraggio effettuato da ARPAT ai sensi delle disposizioni regionali di attuazione degli allegati 1 e 3 al decreto legislativo.

2. Fino alla data di cui al comma 1, per la definizione dello stato di qualità ambientale delle acque superficiali si prende a riferimento la classificazione contenuta nel piano di gestione di cui all'articolo 117 del decreto legislativo.

Art 55 ter<sup>159</sup>

## Norma transitoria per la gestione delle acque meteoriche nei cantieri

1. Fermi restando gli esiti della VIA, le disposizioni di esclusione dall'attività di cantiere di cui all'articolo 40 ter, commi 4 e 5, si applicano ai progetti e alle loro varianti in corso d'opera, o ai relativi lotti funzionali già approvati o in corso di realizzazione all'entrata in vigore del d.p.g.r. 21 gennaio 2015, n. 10/R.<sup>160</sup>, previa specifica richiesta inoltrata dal soggetto proponente del progetto o della variante, o, nel caso di lavori già in corso, dall'esecutore degli stessi.

2. La richiesta di cui al comma 1 è presentata, entro e non oltre sessanta giorni dall'entrata in vigore del d.p.g.r. 21 gennaio 2015, n. 10/R all'ente competente, che si esprime nei successivi sessanta giorni in ordine ai profili di cui all'articolo 40 ter, comma 7. Decorso inutilmente tale termine o quello superiore stabilito ai sensi dell'articolo 2 comma 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, per l'acquisizione di informazioni o certificati relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'ente competente, trovano applicazione i rimedi e le tutele previsti dalla medesima legge per i casi di silenzio o di mancata o tardiva emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento da parte dell'amministrazione<sup>161</sup>

2bis.<sup>162</sup> Alle aree escluse dall'attività di cantiere ai sensi dei commi 1 e 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40 ter, comma 8.

Art. 55 quater<sup>163</sup>

## Norma transitoria per la gestione delle acque meteoriche delle miniere coltivate in superficie

1. I titolari degli stabilimenti esistenti di cui all'articolo 40 bis presentano la richiesta di autorizzazione allo scarico ed il contestuale piano di gestione delle AMD, ai sensi del medesimo articolo con le seguenti modalità:

- a) contestualmente alla prima richiesta di rinnovo delle autorizzazioni allo scarico di altre acque reflue derivanti dal medesimo stabilimento;
- b) ove non esistano autorizzazioni allo scarico di altre acque reflue derivanti dal medesimo stabilimento, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del d.p.g.r. 76/R/2012.

2. Si ritengono autorizzati, fino al rinnovo di cui al comma 1, lettera a), gli scarichi di AMD esplicitamente disciplinati nelle autorizzazioni esistenti allo scarico di altre acque derivanti dal medesimo stabilimento.

Art. 55 quinquies<sup>164</sup>

## Disposizioni transitorie per le attività di cui al punto 5 della tabella 5 dell'allegato 5

1. Le domande di autorizzazione relative alle acque meteoriche dilavanti provenienti dai centri di raccolta dei rifiuti urbani di cui al punto 5 della tabella 5 dell'allegato 5, sono presentate, entro un anno dall'entrata in vigore del d.p.g.r. 21 gennaio 2015, n. 10/R, all'ente competente, che si esprime nei successivi sessanta giorni.

### Capo III

#### Cessazione di efficacia, abrogazione e entrata in vigore

##### Art. 56

##### Cessazione di efficacia

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia i seguenti atti amministrativi:

- a) l'allegato 3 della delibera di Giunta regionale toscana 10 marzo 2003, n. 225;
- b) il decreto dirigenziale 13 dicembre 2004, n. 8229, di cui restano salvi gli effetti finanziari disposti dallo stesso nei confronti di ARPAT.

##### Art. 57

##### Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 maggio 2003, n. 28/R (Regolamento di attuazione dell'art. 6 della legge regionale 21 dicembre 2001, n. 64 "Norme sullo scarico di acque reflue ed ulteriori modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88").

2. Dalla data di entrata in vigore del titolo IV, capo III è abrogato il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 5 ottobre 2006, n. 45/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 13, comma 1, lettera e) della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento" recante la disciplina per l'utilizzazione agronomica delle acque vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari).

##### Art. 58

##### Entrata in vigore

1. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 2 e 3 il presente regolamento entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT).

2. Il titolo IV, capo II entra in vigore trecentosessantacinque giorni dopo la pubblicazione sul BURT.

3. Il titolo IV, capo III entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione sul BURT.

Allegato 1 (Omesso)

Allegato 2 (Omesso)

Allegato 3 (Omesso)

Allegato 4 (omesso)

ALLEGATO 5 <sup>165</sup>

## ACQUE METEORICHE DILAVANTI

## CAPO -1 - DEFINIZIONE E CALCOLO DELLA SUPERFICIE SCOLANTE

1. La superficie scolante da utilizzarsi per il calcolo del volume dei diversi tipi di AMD è da riferirsi all'insieme delle superfici impermeabili o parzialmente permeabili dalle quali si originano AMD a potenziale rischio di trascinarsi di inquinanti.
2. Ai fini del calcolo della superficie scolante non sono presi in considerazione i tetti delle attività di cui alle tabelle 5 e 6, ed i suoli dotati di un inerbimento e/o una copertura vegetale permanente e continua tali da non determinare ruscellamento delle acque meteoriche.

## CAPO 2. PIANO DI PREVENZIONE E GESTIONE DELLE AMD

Il Piano deve contenere almeno la seguente documentazione:

1. la planimetria dell'insediamento in scala idonea e relativi schemi grafici che riportino:

- 1.1. l'indicazione delle superfici scolanti con specificazione della relativa destinazione d'uso;
- 1.2. le reti interne di raccolta e allontanamento verso il corpo ricettore delle AMD e delle AMPP provenienti dalle superfici scolanti;
- 1.3. le eventuali opere di stoccaggio delle acque di prima pioggia;
- 1.4. i sistemi e gli impianti di trattamento utilizzati per la rimozione delle sostanze inquinanti presenti nelle acque di prima pioggia;
- 1.5. la rappresentazione del punto di immissione nel corpo recettore prescelto, nonché dei punti di controllo dell'immissione;

2. una relazione tecnica che illustri:

- 2.1. le attività svolte nell'insediamento e le eventuali normative settoriali concorrenti nelle finalità del presente regolamento
- 2.2. le principali caratteristiche delle superfici scolanti
- 2.3. la potenziale caratterizzazione delle diverse tipologie di AMD risultanti dalle superfici dilavanti;
- 2.4. il volume presunto di acque di prima pioggia da raccogliere ed allontanare,
- 2.5. il volume presunto di ulteriori aliquote di AMC successive alle AMPP da raccogliere ed allontanare
- 2.6. le modalità di raccolta, allontanamento, eventuale stoccaggio e trattamento previste per le acque di cui al punto 2.3
- 2.7. la valutazione dei rendimenti di rimozione degli inquinanti caratteristici conseguibili con la tipologia di trattamento adottata
- 2.8. le considerazioni tecniche che hanno portato all'individuazione del recapito prescelto e dei sistemi di trattamento adottati
- 2.9. le caratteristiche dei punti di controllo e di immissione nel recapito prescelto

3. un disciplinare delle operazioni di prevenzione e gestione contenente informazioni relative a:

- 3.1. frequenza e modalità delle operazioni di pulizia e di lavaggio delle superfici scolanti
- 3.2. procedure adottate per la prevenzione dell'inquinamento delle AMD
- 3.3. procedure di intervento e di eventuale trattamento in caso di sversamenti accidentali
- 3.4. nel caso di stabilimenti esistenti il termine entro il quale saranno realizzati gli interventi di adeguamento eventualmente descritti nel piano di gestione



Tab. 5 . Elenco delle attività di cui di cui all' art. 39 comma 1 lett. a)	
A	B
Le attività di seguito indicate che soddisfano le condizioni esclusione di cui all'art. 39 comma 1 lett. a) sono considerate non incluse nella presente tabella	
	Tipo di attività svolta in via principale
1	Le attività di cui all'allegato 8 alla parte II del decreto legislativo 152/2006 sottoposte all' autorizzazione ambientale integrata.
2	Le attività stradali di distribuzione del carburante, come definiti dalla normativa regionale vigente in materia di rete distributiva dei carburanti. Impianti di stoccaggio di idrocarburi.
3	Gli stabilimenti di lavorazione di oli minerali non rientranti nelle fattispecie di cui al punto 1 ed i depositi per uso commerciale delle stesse sostanze soggetti ad autorizzazione ai sensi della normativa vigente in materia
4	I centri di raccolta, deposito e trattamento di veicoli fuori uso;
5	I depositi e le attività soggetti ad autorizzazione o comunicazione ai sensi della vigente normativa in materia di gestione dei rifiuti e non rientranti nelle attività di cui al punto 1, <i>nonché i centri di raccolta dei rifiuti urbani, secondo quanto previsto dal decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 8 aprile 2008 (Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche).</i> <sup>166</sup>
6	Le attività industriali destinati alla fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose; e/o di carta e cartoni
7	Le attività di pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) e/o di tintura di fibre o di tessili.
8	Le attività di concia delle pelli
9	Le attività di lavorazione di inerti attuate al di fuori delle aree di cava o di miniera di cui alla tabella 6 punti 2 e 3
10	Aziende in cui si svolgono le produzioni di cui alla tabella 3A dell'allegato 5 della parte III del decreto legislativo

Tab. 6 . Elenco delle attività di cui di cui all'articolo 39 comma 1 lett. b)	
A	B
	Tipo di attività svolta in via principale
1	I cantieri con una superficie superiore ai 5.000 metri quadrati utilizzati per la realizzazione di un'opera, infrastruttura od impianto, ivi compresi gli spazi in cui sono collocati gli apprestamenti, gli impianti di tipo stabile e permanente (tra i quali: gruppi elettrogeni, serbatoi, impianti di betonaggio, ventilazione e frantumazione, magazzini, officine, uffici e servizi) nonché i mezzi operativi necessari a tale realizzazione
2	Le aree di cava di cui alla l.r. 3 novembre 1998, n. 78 " Testo unico in materia di cave, torbiere, miniere, recupero di aree scavate e riutilizzo dei residui recuperabili"
3	Le miniere coltivate in superficie di cui all'articolo 2 lettere da a) a d) del Regio Decreto 29 luglio 1924 n. 1443 "Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel regno "

- 
- <sup>1</sup> Lettera inserita con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, articolo 1
- <sup>2</sup> Lettera inserita con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, articolo 1
- <sup>3</sup> Lettera inserita con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, articolo 1
- <sup>4</sup> Lettera inserita con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, articolo 1
- <sup>5</sup> Lettera inserita con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, articolo 1
- <sup>6</sup> Lettera inserita con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, articolo 1
- <sup>7</sup> Lettera inserita con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, articolo 1
- <sup>8</sup> Lettera inserita con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, articolo 1
- <sup>9</sup> Lettera abrogata con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, articolo 1
- <sup>10</sup> Lettera abrogata con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, articolo 1
- <sup>11</sup> Lettera inserita con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, articolo 1
- <sup>12</sup> Lettera inserita con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, articolo 1
- <sup>13</sup> Lettera abrogata con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, articolo 1
- <sup>14</sup> Lettera abrogata con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, articolo 1
- <sup>15</sup> Lettera così sostituita con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, articolo 1
- <sup>16</sup> Lettera inserita con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, articolo 1
- <sup>17</sup> Lettera così sostituita con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, articolo 1
- <sup>18</sup> Lettera inserita d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, articolo 1
- <sup>19</sup> Lettera così sostituita con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, articolo 1
- <sup>20</sup> Comma così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, articolo 2
- <sup>21</sup> Comma così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, articolo 2
- <sup>22</sup> Comma così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, articolo 3
- <sup>23</sup> Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, articolo 4
- <sup>24</sup> Parola aggiunta d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, articolo 5
- <sup>25</sup> Parole così sostituite con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R, articolo 1.
- <sup>26</sup> Comma così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, articolo 5
- <sup>27</sup> La parola "AATO" prevista nella formulazione originaria è stata così sostituita con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, articolo 6
- <sup>28</sup> Comma così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, articolo 6
- <sup>29</sup> Comma così sostituito d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, articolo 7
- <sup>30</sup> Comma così sostituito d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, articolo 7
- <sup>31</sup> Comma inserito d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, articolo 7
- <sup>32</sup> Rubrica così sostituita d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, articolo 8
- <sup>33</sup> Lettera così sostituita d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, articolo 8
- <sup>34</sup> Lettera così sostituita d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, articolo 9
- <sup>35</sup> Rubrica così sostituita d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, articolo 10
- <sup>36</sup> La parola "AATO" prevista nella formulazione originaria è stata così sostituita d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, articolo 10
- <sup>37</sup> La parola "AATO" prevista nella formulazione originaria è stata così sostituita d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, articolo 10
- <sup>38</sup> Lettera così sostituita d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, articolo 10
- <sup>39</sup> Comma abrogato d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, articolo 11
- <sup>40</sup> Comma così sostituito d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, articolo 11
- <sup>41</sup> Comma inserito d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, articolo 11
- <sup>42</sup> Comma inserito d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, articolo 11
- <sup>43</sup> Comma inserito d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, articolo 11
- <sup>44</sup> Comma così sostituito d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, articolo 11
- <sup>45</sup> Comma così sostituito d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, articolo 11
- <sup>46</sup> Comma inserito d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, articolo 11
- <sup>47</sup> Comma inserito d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, articolo 11
- <sup>48</sup> La parola "AATO" prevista nella formulazione originaria è stata così sostituita d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, articolo 12
- <sup>49</sup> Parole inserite con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R, articolo 2.
- <sup>50</sup> Articolo così sostituito d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, articolo 13
- <sup>51</sup> Articolo inserito d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, articolo 14
- <sup>52</sup> Parole così sostituite con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R, articolo 3.
- <sup>53</sup> Parole così sostituite con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R, articolo 3.
- <sup>54</sup> Parole così sostituite con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R, articolo 3.
- <sup>55</sup> Lettera inserita con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R, articolo 3.
- <sup>56</sup> Articolo inserito d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, articolo 15
- <sup>57</sup> Parole inserite con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R, articolo 4.
- <sup>58</sup> Lettera così sostituita con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R, articolo 4.
- <sup>59</sup> Lettera così sostituita con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R, articolo 4.
- <sup>60</sup> Lettera abrogata con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R, articolo 4.

- <sup>61</sup> Lettera abrogata con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R, articolo 4.
- <sup>62</sup> Comma inserito con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R, articolo 4.
- <sup>63</sup> Comma inserito con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R, articolo 4.
- <sup>64</sup> Parole sostituite con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R, articolo 4.
- <sup>65</sup> Parole così sostituite con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R, articolo 4.
- <sup>66</sup> Parole così sostituite con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R, articolo 4.
- <sup>67</sup> Lettera inserita con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R, articolo 4.
- <sup>68</sup> Articolo abrogato d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, articolo 16
- <sup>69</sup> Articolo così sostituito d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, articolo 17
- <sup>70</sup> Articolo così sostituito d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, articolo 18
- <sup>71</sup> Articolo così sostituito d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, articolo 19
- <sup>72</sup> La parola "sommministrazione" prevista dalla formulazione originaria è stata così sostituita con d.p.g.r. 11 novembre 2014, n. 66/R, articolo 1
- <sup>73</sup> Articolo inserito d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, articolo 20
- <sup>74</sup> Comma così sostituito d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, articolo 21
- <sup>75</sup> Comma così sostituito d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, articolo 21
- <sup>76</sup> Comma così sostituito d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, articolo 22
- <sup>77</sup> Comma così sostituito d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, articolo 22
- <sup>78</sup> Comma così sostituito d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, articolo 22
- <sup>79</sup> Comma così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, articolo 22, ed ora ulteriormente sostituito con d.p.g.r. 11 novembre 2014, n. 66/R, articolo 2
- <sup>80</sup> Comma inserito d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, articolo 22
- <sup>81</sup> Le parole "31 dicembre 2010" previste nella formulazione originaria sono state così sostituite con d.p.g.r. 10 febbraio 2011, n. 5/R, articolo 1.
- <sup>82</sup> Comma così sostituito d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, articolo 23
- <sup>83</sup> Comma così sostituito d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, articolo 23
- <sup>84</sup> Comma così sostituito d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, articolo 23
- <sup>85</sup> Comma così sostituito d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, articolo 23
- <sup>86</sup> Articolo così sostituito d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, articolo 24
- <sup>87</sup> Articolo così sostituito d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, articolo 25
- <sup>88</sup> Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 novembre 2014, n. 66/R, articolo 3
- <sup>89</sup> Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 novembre 2014, n. 66/R, articolo 3
- <sup>90</sup> Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 novembre 2014, n. 66/R, articolo 3
- <sup>91</sup> Comma aggiunto con d.p.g.r. 11 novembre 2014, n. 66/R, articolo 3
- <sup>92</sup> Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 novembre 2014, n. 66/R, articolo 3
- <sup>93</sup> Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 novembre 2014, n. 66/R, articolo 3
- <sup>94</sup> Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 novembre 2014, n. 66/R, articolo 3
- <sup>95</sup> Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 novembre 2014, n. 66/R, articolo 4
- <sup>96</sup> Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 novembre 2014, n. 66/R, articolo 4
- <sup>97</sup> Le parole "Il comune" previste dalla formulazione originaria sono state così sostituite con d.p.g.r. 11 novembre 2014, n. 66/R, articolo 4
- <sup>98</sup> Le parole "15 maggio e dando le eventuali prescrizioni a tutela dell'ambiente e della salute" sono così sostituite con d.p.g.r. 10 febbraio 2011, n. 5/R, articolo 2.
- <sup>99</sup> Lettera così sostituita d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, articolo 26
- <sup>100</sup> Lettera così sostituita d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, articolo 26
- <sup>101</sup> Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 novembre 2014, n. 66/R, articolo 5
- <sup>102</sup> Le parole "31 gennaio" previste nella formulazione originaria sono state così sostituite d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, articolo 27
- <sup>103</sup> Il presente titolo è stato inserito d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, articolo 28
- <sup>104</sup> Il presente capo è stato inserito d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, articolo 29
- <sup>105</sup> Articolo inserito d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, articolo 30
- <sup>106</sup> Il presente capo è stato inserito d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, articolo 31
- <sup>107</sup> Articolo inserito d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, articolo 32
- <sup>108</sup> Articolo inserito d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, articolo 33
- <sup>109</sup> Articolo inserito d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, articolo 34
- <sup>110</sup> Articolo inserito d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, articolo 35
- <sup>111</sup> La parola "4" prevista dalla formulazione originaria è stata così sostituita con d.p.g.r. 11 novembre 2014, n. 66/R, articolo 6
- <sup>112</sup> Articolo inserito d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, articolo 36
- <sup>113</sup> Articolo inserito d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, articolo 37
- <sup>114</sup> Articolo inserito d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, articolo 38
- <sup>115</sup> Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 novembre 2014, n. 66/R, articolo 7
- <sup>116</sup> Articolo inserito d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, articolo 39
- <sup>117</sup> Comma inserito d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, articolo 40

<sup>118</sup>Le parole “di entrata in vigore del presente regolamento” previste nella formulazione originaria sono state così sostituite d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, articolo 40

<sup>119</sup>Articolo così sostituito d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, articolo 41

<sup>120</sup>Articolo così sostituito d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, articolo 42

<sup>121</sup>Articolo inserito d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, articolo 43

<sup>122</sup>Articolo inserito d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, articolo 44

<sup>123</sup>Le parole “le prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 sono dettate dall’ente competente” previste nella formulazione originaria sono state così sostituite con d.p.g.r. 21 gennaio 2015, n. 10/R, articolo 1

<sup>124</sup>Comma così sostituito con d.p.g.r. 21 gennaio 2015, n. 10/R, articolo 1

<sup>125</sup>Comma inserito con d.p.g.r. 21 gennaio 2015, n. 10/R, articolo 1

<sup>126</sup>Parole aggiunte con d.p.g.r. 21 gennaio 2015, n. 10/R, articolo 1

<sup>127</sup>Rubrica così sostituita d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, articolo 45

<sup>128</sup>Le parole “diverse da quelle di cui all’articolo 8, comma 8 della legge regionale” sono state così sostituite d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, articolo 45

<sup>129</sup>Parole aggiunte con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R, articolo 5

<sup>130</sup>Comma inserito d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, articolo 45

<sup>131</sup>Rubrica così sostituita d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, articolo 46

<sup>132</sup>Comma così sostituito d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, articolo 46

<sup>133</sup>Comma così sostituito d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, articolo 46

<sup>134</sup>Articolo così sostituito d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, articolo 47

<sup>135</sup>Comma così sostituito d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, articolo 48

<sup>136</sup>Comma così sostituito d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, articolo 48

<sup>137</sup>Parole così sostituite d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, articolo 49

<sup>138</sup>Parole aggiunte d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, articolo 49

<sup>139</sup>Comma così sostituito d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, articolo 50

<sup>140</sup>Comma inserito d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, articolo 50

<sup>141</sup>Le parole “La provincia” previste nella formulazione originaria sono state così sostituite d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, articolo 50

<sup>142</sup>Comma così sostituito d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, articolo 50

<sup>143</sup>La parola “presa” prevista nella formulazione originaria è stata così sostituita d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, articolo 50

<sup>144</sup>Le parole “fluente nel” previste nella formulazione originaria sono state così sostituite d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, articolo 50

<sup>145</sup>Lettera così sostituita d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, articolo 50

<sup>146</sup>Le parole “del tratto fluviale interessato” previste nella formulazione originaria sono state così sostituite d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, articolo 50

<sup>147</sup>Le parole “sistema fluviale” previste nella formulazione originaria sono state così sostituite d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, articolo 50

<sup>148</sup>Le parole “corpi idrici fluenti” previste nella formulazione originaria sono state così sostituite d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, articolo 51

<sup>149</sup>Comma così sostituito d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, articolo 51

<sup>150</sup>Articolo così sostituito d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, articolo 52

<sup>151</sup>Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, articolo 53

<sup>152</sup>Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, articolo 54

<sup>153</sup>Articolo così sostituito d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, articolo 55

<sup>154</sup>Il presente capo è stato inserito d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, articolo 56

<sup>155</sup>Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, articolo 57

<sup>156</sup>Rubrica così sostituita d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, articolo 58

<sup>157</sup>Comma così sostituito d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, articolo 59

<sup>158</sup>Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, articolo 60

<sup>159</sup>Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, articolo 61

<sup>160</sup>Le parole “già approvati o in corso di realizzazione all’entrata in vigore del d.p.g.r. 76/R/2012” previste nella formulazione originaria sono state così sostituite con d.p.g.r. 21 gennaio 2015, n. 10/R, articolo 2

<sup>161</sup>Le parole “del d.p.g.r. 76/R/2012 all’ente competente che si esprime nei successivi sessanta giorni” previste nella formulazione originaria sono state così sostituite con d.p.g.r. 21 gennaio 2015, n. 10/R, articolo 2

<sup>162</sup>Comma inserito con d.p.g.r. 21 gennaio 2015, n. 10/R, articolo 2

<sup>163</sup>Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, articolo 62

<sup>164</sup>Articolo inserito con d.p.g.r. 21 gennaio 2015, n. 10/R, articolo 4

<sup>165</sup>Allegato sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, articolo 63

<sup>166</sup>Parole aggiunte con d.p.g.r. 21 gennaio 2015, n. 10/R, articolo 3

---

**AVVISI DI RETTIFICA**

---

**LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2014, n. 90

**Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) e alle leggi regionali 59/1996, 60/1999, 6/2000, 43/2006, 38/2007, 20/2008, 26/2009, 30/2009, 39/2009, 40/2009, 66/2011, 23/2012, 77/2012 e 80/2012. (Pubblicata sul BU n. 66 del 31.12.2014, Parte I)**

Con riferimento alla legge in oggetto, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 66 del 31/12/2014 Parte I, si comunica che, per mero errore materiale, all'articolo 85, comma 2, le parole:

“ad eccezione dell'articolo 41, comma 4, che inserisce il comma 4 bis dell'articolo 49 nella legge regionale 1/2009”, sono da leggersi come:

**“ad eccezione dell'articolo 41, comma 5, che inserisce il comma 4 ter dell'articolo 49 nella legge regionale 1/2009”.**

---

---

## **MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE**

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo [regionetoscana@postacert.toscana.it](mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it).**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

**Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.**

**La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.**

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

- testo - in forma integrale o per estratto (ove consentito o espressamente richiesto);
- collocazione fuori dai margini del testo da pubblicare di firme autografe, timbri, loghi o altre segnature;
- utilizzo di un carattere chiaro tondo preferibilmente times newroman, corpo 10;
- indicazione, all'inizio del testo, della denominazione dell'ente emittitore e dell'oggetto dell'atto sintetizzato nei dati essenziali;
- inserimento nel testo di un unico atto o avviso; più atti o avvisi possono essere inseriti nello stesso testo se raggruppati per categorie o tipologie omogenee.

Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi alla redazione del B.U.R.T. tel. n. 0554384611-4631